LUIGI GENUARDI

LA PROCEDURA CIVILE IN SICILIA

DALL'EPOCA NORMANNA AL 1446

(STUDIATA SU DOCUMENTI EDITI ED INEDITI)

PALERMO
ALBERTO REBER
LIBRERIA DELLA R. CASA

1906

Tipo-Litografia Bizzarrilli

INDICE

Introduzione

1. La procedura sotto i Normanni in Sicilia. — 2. Il diritto processuale sotto l'Imperatore Federico II di Svevia.—3. La procedura nelle consuetudini. — 4. La procedura sotto i primi re agonesi. — 5. Il *Novus ritus* di Federico II d'Aragona. — 6 La procedura sotto i successori di Federico II. — 7. La pubblicazione del Rito di Alfonso. — 8. Il Rito di Alfonso e quello napoletano del 1420 . . . . . Pag. 1

Cap. I.—Capacità a stare in giudizio. Procuratori ed avvocati

1. Capacità a stare in giudizio dei minorenni. 2. Delle donne. 3. Delle Università, del Fisco e delle Chiese. 4. Procuratori. 5. Avvocati. 6. Loro Ufficio. 7. Privilegi accordati ad essi e loro salarii. 8. Difesa dei poveri . . . . . „ 15

Cap. II. — Citazione e contumacia

1. La citazione per ordine del giudice. 2. La citazione *per nunciam* e per lettera citatoriale. 3. Numero delle citazioni. 4. Termine di comparizione. 5. Tempo in cui non si poteva esser tratto in giudizio. 6. Contumacia e sua constatazione. 7. Sanzione penale della contumacia . . . . . „ 24

Cap. III. — Il procedimento ordinario

1. Libello ed eccezioni. 2. Contestazione della lite. 3. Giuramento di calunnia. 4. Interrogazioni. 5. La *termini datio ad probandum*. 6. La produzione dei testimoni. 7. La produzione dei documenti. 8. 8. Il giuramento suppletorio. 9. Allegazioni degli avvocati. „ 33

Cap. IV. — Il procedimento sommario

1. Quando fu introdotto il procedimento sommario in Sicilia. 2. Quali cause venivano trattate con tal procedimento. 3. Modo di procedere *summaric.* 4. Quando fu introdotta l'esecuzione parata in Sicilia. 5. Condizioni dello strumento notarile per procedere all'esecuzione parata. 6. Gli istrumenti guarentigiati. 7. Forme di tal procedimento. 8. Procedimento per via di cedola. 9. Procedimenti minori. . . . . Pag. 47

Cap. V. — La sentenza

1. Sentenza orale e scritta. 2. La sentenza secondo il diritto. 3. Luogo o modo di pronunziar la sentenza. 4. Termine per nitimare le liti. 5. Sentenze arbitrali. 6. Transazione . . . „ 62

Cap. VI. — Esecuzione della sentenza

1. La cedola di primo decreto. 2. La quindena accordata al debitore. 3. La causa oppositoria. 4. Garenzia fideiussoria. 5. Pignoramento. 6. Carcerazione. 7. Vendita giudiziaria. 8. La *datio in solutum* . . . . . „ 69

Cap. VII. — L'appello e gli altri rimedi contro le sentenze

1. Introduzione dell'appello e abolizione della smentita del giudizio. 2. Termini per l'appello. 3. Sentenze inappellabili. 4. Procedimento nelle cause di appello. 5. Revisione della sentenza. 6. Rimedio del gravame o della revoca per contrario imperio. 7. Querela di nullità. 8. La restituzione in intero . . . . . „ 79

Appendice . . . . . „ 91

AVVERTENZA

Questo lavoro fu presentato come tesi di laurea nel luglio del 1904 innanzi la Facoltà giuridica dell' Università di Palermo col titolo « Il Rito di Alfonso considerato nei suoi precedenti storici ». Accolto benignamente dalla Commissione viene ora alla luce con nuovo ordine, con ritocchi e con numerose aggiunte.

Una storia della procedura siciliana un po' più estesa di quelle sin oggi conosciute nei lavori del La Mantia (Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia. *Palermo 1866-74)* e *del Brünneck* (Siciliens Mittelalterliche Stadtrechte. *Halle 1881) s' imponeva, dato il gran numero di atti giudiziarii che si trovano nei nostri archivi. Ed è per questo che mi sono deciso a pubblicare il presente lavoro, desideroso di portare un contributo sia pur modesto alla storia del diritto italiano.*

Palermo Luglio 1905.

Luigi Genuardi

INTRODUZIONE

1. La procedura sotto i Normanni in Sicilia. — 2. Il diritto processuale sotto l'Imp. Federico II di Svevia. — 3. La procedura nelle consuetudini. — 4. La procedura sotto i primi re aragonesi. — 5. Il *Novus ritus* di Federico II d'Aragona. — 6. La procedura sotto i successori di Federico II. — 7. La pubblicazione del Rito di Alfonso. — 8. Il Rito di Alfonso, e quello napoletano del 1420.

1. Quale fosse lo stato della procedura sotto i normanni in Sicilia, è problema sino ad oggi non ben chiarito, e la difficoltà dell'indagine, dovuta alla deficienza dei documenti e delle notizie a noi pervenute, è accresciuta dal disparere degli autori che direttamente o indirettamente l' hanno toccato.

Il Gregorio, dietro l' esame delle carte di giudicato a lui conosciute, credette di poter sostenere che nell' epoca normanna fossero state in vigore anche in Sicilia le forme del procedimento langobardo 1). E l' opinione sua fu a lungo, ed è forse tuttora l'opinione comune 2), ma l'ossequio verso l' illustre storico non deve impedirci di discutere la sua tesi, che oggi appare assai dubbia.

---

1) R. Gregorio. *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia* in *Opere scelte*. Terza Ediz. Palermo. 1853. pag. 101 e seg.

2) Così hanno creduto V. La Mantia. *Storia della legislaz. civ. e crimin. di Sicilia*. Palermo 1866. Vol. I, pag. 211 e seg., Ciotti Grasso. *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei re normanni*. Pal. 1883. pag. 32 e seg., Giovanni Savagnone. *Le forme del procedimento orale e scritturale nel loro svolgimento storico*. Pal. 1887 pag. 92, etc.

In Sicilia infatti non si ebbe un dominio langobardo, e par difficile che il diritto procedurale di quel popolo avesse in sè tanta originalità e tanta forza d'espansione da potersi estendere per indiretta influenza a regioni, dove contro più legislazioni più progredite non era sorretto dall'autorità di un principe che l'imponesse.

E in un problema difficile come il nostro è più che mai necessario il non lasciarsi traviare da superficiali apparenze.

Anzitutto non è neppur certo che sotto i Normanni vi fosse in Sicilia un unico *ordo iuris*. Già di questo dubitò Michele Amari nella sua « *Storia dei Musulmani in Sicilia* », ammettendo la continuata esistenza di tribunali speciali per Normanni, Bizantini, Arabi ed Ebrei 1). E non ebbe torto. Poichè i Normanni negli inizi del loro dominio non recarono profonde innovazioni all'assetto giuridico dei paesi nuovamente assoggettati e continuò probabilmente sotto di loro il sistema adottato dai Musulmani.

Questi, venendo in Sicilia e costituendo per i propri connazionali dei tribunali speciali presieduti da *Emir*, da *Kadî* da *Hâkim*, non avevano soppresso i giudici speciali degli altri abitatori dell'isola 2).

Ed ugualmente i Normanni, poichè concessero a ciascuno di vivere ed essere giudicato secondo la propria legge *(iuxta suam legem)* 3), come risulta dalle Assise normanne, che prescrivevano l'obbligatorietà generale delle nuove disposizioni legislative « *moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro Regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos obtinuit.* » 4); così anche sotto di loro dovettero aversi sudditi viventi e tribunali giudicanti

---

1) M. Amari. *Storia dei Musulmani in Sicilia.* vol. III, Firenze. 1868. pag. 315 e seg.

2) M. Amari. op. cit., I, pag. 470.

3) Privilegio riportato dal De Grossis. *Catana sacra.* Cat. 1654. pag. 89.

4) Introduz. alle assise del R. di Sicilia secondo il Cod. Vaticano (pubblicato da Merkel, La Lumia, Brandileone).

secondo il diritto romano e secondo il diritto greco-romano.

Come i Musulmani ebbero giudici loro proprii nei *Kadî* e negli *hâkim* 1), così furonvi dei *χριταῖ τῶν γρεκῶν* 2) opposti certo ai genuini latini 3). Anche gli Ebrei, in via di privilegio, furono giudicati dai loro rabbini in base alla Thora 4).

In ognuno di questi tribunali dovettero naturalmente seguirsi le procedure corrispondenti ai diversi diritti di quelli che erano soggetti alla loro giurisdizione, e le prove abbondano.

Nei giudizi dei bizantini troviamo per esempio che i testimoni fino alla prima metà del secolo XII non giuravano prima di deporre, proprio come disponevano l'Ecloga XIV di Leone e le Nov. I. 27 c. I e II di Irene 5): e che non si usavano deposizioni di testimoni contro strumenti 6).

---

1) M. Amari, op. cit., III. p. 316 e seg. C. A. Garufi. *Monete e conii nella st. del dir. siculo.* Palermo. 1898 pag. 24 e seg.

2) Questi giudici troviamo nella Curia stratigoziale di Messina vedi C. A. Garufi. *Su la curia stratigoz. di Mess. al tempo normanno e svevo* in *Scritti varî di Filologia pel XXV anno dell'insegnamento di E. Monaci.* Roma 1901. pag. 140 ripubblicato con nuove aggiunte in *Arch. St. Messinese.* 1904. Anno V. Fasc. 1 e 2. pag. 25 e seg. (dell'Estratto).

3) M. Amari. op. cit., III, pag. 316 e seg.; C. A. Garufi. *Monete e conii.* op. cit., pag. 24 e seg.

4) Federico II nel 1210 trasferì all'Arcivescovo e al Capitolo di Palermo il potere di giudicare gli Ebrei, però nelle cause civili fra loro sempre ricorrevano ai loro rabbini. Huillard-Bréholles. *Hist. diplomatica Friderici Sec.* Parisiis 1862. T. I. Parte I pag. 139 e 169. cfr. Di Giovanni. *L'ebraismo della Sicilia* Pal. 1748 pag. 104 e seg.; Lionti *Le magistrature presso gli Ebrei di Sicilia* in *Arch. Stor. Sic.* N. S. IX pag. 330 e 339; Neumeyer. *Die gemeinrechtl. Entwickel. des Internationalen Privat und Strafrechts bis Bartolus.* Munchon 1901. pag. 261.

Riguardo alle fonti di diritto usato dagli Ebrei in Sicilia vedi L. Siciliano Villanueva. *Introd. generale alla Raccolta delle Consuetudini.* Palermo. 1895. vol. I. pag. 40.

5) Cfr. Giuffrida. *La genesi delle Consuetudini giuridiche delle città di Sicilia* Catania 1901 pag. 76 e seg. Cfr. i documenti greci di Sicilia, Zacharia von Lingenthal. *Geschichte des griech. römischen Rechts.* Berlin. 1892. pag. 397 e seg. e Mortreuil. *Histoire de droit byzantin* vol. III. Paris 1846 pag. 339.

6) Giuffrida, op. cit., pag. 76. Lo stesso avveniva in Bari (cf. E. Besta. *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi* in *Riv. It. per le*

Accanto ai diritti già ricordati l' invasione normanna ne poveva poi uno nuovo, il quale doveva naturalmente esercitare la sua efficacia anche nel campo procedurale, e dall' uso di esso si trovano anche numerosi indizi nei documenti, indizi formali per l' uso di parole caratteristiche del linguaggio giuridico normanno 1), e indizi materiali per l' uso di istituti, che in Sicilia poterono essere introdotti solo in conseguenza di quel diritto: come, per esempio, la *blasphematio iudicii*, che Ruggiero II abolì per introdurre le appellazioni.

Il rito dei Normanni, almeno tra le popolazioni invaditrici, ebbe tanta vitalità e resistenza, che ancora sotto l' imperatore Federico II veniva applicato in alcuni suoi tratti particolari che dovevano più aspramente urtare colle tradizioni locali. Sicchè egli dovette in una delle sue costituzioni appunto togliere di mezzo lo «*speciale quoddam Francorum ius imo iniuriam quae in iudiciis tam civilibus quam criminalibus hactenus obtinebat*» 2) cioè le «*cavillationes et captiones antiquas iure Francorum quinzanas et momenta temporum quae inter Francos litigantes hactenus ser-*

---

scienze giurid. XXXVI 1903, pag. 52). Per l' origine vedi il lavoro di V. La Mantia. *La Costituzione greca del Codice* De Testibus (IV. 20. I.) *e le storiche origini dell'art. 1341 del Cod. Civ.* in Riv. It. per le scienze giurid. VIII. 1889 pag. 226 e seg.

Il Perla *(Del diritto romano giustinianeo nelle prov. merid. d'Italia prima delle Assise normanne* in *Arch. It. per le prov. napol.* X. 1885. pag. 180), dice che è indubitato che prima delle Assise durasse nella procedura qualche pratica giudiziaria romana.

1) Così la parola *clamor* (Vedi G. Battaglia. *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi* Palermo 1895 pag. 31. Winkelmann *Formulae Magnae Curiae* in *Acta imperii inedita sec. XIII.* Innsbruck 1880 pag. 722 n. 952. 2. In Assise Normanne del Cod. Cassinese XXXVI); la parola *saisina* o *sagina* in Battaglia. op. cit.pag. 121., C.A. Garufi. *I documenti inediti dell' epoca normanna.* Pal. 1899. pagg. 253, 152. G. Paolucci. *Contributo di docum. inediti* ecc. (Estr. *dal vol. V della 3ª S. degli Atti della R. Accademia* di Palermo 1900 pag. 7 e seg. etc.) Per tutti questi termini procedurali franchi usati in Sicilia cfr. Neumeyer. op. cit., pag. 240 e seg.

2) Const. Sic. Lib. II, Tit. XVII.

vabantur » e le altre *subtiles observationes* 1): aboliva anche le pene che prima della contestazione della lite colpivano il contumace con la confisca di tutti i suoi mobili, e l'assurda usanza del duello e delle altre ordalie 2).

Non vogliamo con ciò negare che si sia manifestata la tendenza a mettere un po' di unità in questa imbarazzante varietà di leggi e di giudizi, e già le modificazioni nell'ordinamento giudiziario portavano un tal risultato.

Come in Sicilia a poco a poco per i Greci pur nelle curie stratigoziali si sostituirono giudici latini 3) e i tribunali musulmani vennero a cadere col passare gli Arabi alla religione cristiana 4), così la comunanza dei giudici dovette implicare a poco a poco una sempre più larga comunanza di norme procedurali; rimanevano sempre differenze tra i varii procedimenti, ma già al principio del sec. XIII s'erano così ridotte che Federico II poteva finalmente deliberare: « *In iudiciis aliquam distinctionem habere non volumus, sed equaliter sive sit Francus, sive Romanus aut Langobardus, qui agit seu qui convenitur justitiam sibi volumus ministrare* ». 5)

2. Per giungere all'unificazione era necessario il sussidio di leggi, e appunto nelle leggi di Federico II la procedura ebbe larga considerazione, mentre invece nelle Assise dei re normanni suoi predecessori non era stato oggetto di trattazione speciale.

---

1) Riguardo a queste *cavillationes*, *captiones*, *subtilitates* della procedura franca vedi Brunner. *Wort und Form in alt franzosischen Process* 1868, traduz. di Hecquet de Roquemont in *Revue critique de legislation* XXI, 1871-72 pag. 162; Marnier *Anc. Cout. de Pivardie* 125. cap. XIII.

2) Const. Sic. Lib. II, Tit. 31 e 32.

3) Garufi. *Su la curia stratigoz.*, op. cit., pag. 4.

4) Sino ai tempi di Federico II trovavasi un tribunale arabo a Lucera presieduto da un Kadi (" *Volumus et mandamus ut tam ab archadio quam a quolibet Sarraceno Lucerie recipias canonem et gesiam* ". Huillard-Bréholles, op. cit., V. pag. 628.

5) Const. Sic. Lib. II. Tit. 17.

L'accenno del Falcando a *ritus et instituta Curiae*, regolanti le *terrarum feudorum distinctiones* 1), non offre argomento sicuro di una codificazione dei riti della Curia. Anche se la parola *ritus* si potesse trovare in qualche documento 2), non vieterebbe di credere che le norme, a cui i giudici ottemperavano, fossero dettate piuttosto da una tradizione giudiziaria che da un complesso di norme legislative. Ad ogni modo è certo che l'opera di Federico emerge di gran lunga sopra le precedenti, facendo più larga parte alla cultura romanistica risorta e all'influenza di quella letteratura processuale, che i glossatori della terza e della quarta generazione avevano coltivato con speciale predilezione, cooperando coi canonisti ad una nuova e larga sistemazione di quell'*Ordo iudiciarius* già noto in Sicilia nell'epoca normanna, per come rileviamo dal Falcando 3).

Nelle *Constitutiones Regni Siciliae*, pubblicate in Melfi nell'Agosto del 1231, egli si occupò della citazione, del libello, delle prove per testimoni, per istrumenti ■ per duello, ed ancora della sentenza, dell'appello e financo della polizia delle udienze 4), sancendo la distinzione fra le cause civili e le criminali 5). E ben a ragione il Capasso ha chiamato tal codice « monumento di civiltà e di cultura delle nostre regioni, poichè, allorchè il resto dell'Europa reggeasi con ordinamenti barbarici, esso fu il primo codice, che sulle

---

1) Caruso. *Bibl. Hist.* Panormi 1723, vol. I. pag. 440. Nell'edizione di G. B. Siragusa della *Historia o Liber de Regno Siciliae* del Falcando (Roma 1897), fatta sui codici della Bibl. Naz. di Parigi, alla parola *ritus* si trova la parola *ususque.*

2) Garufi. *Doc. ined.*, op. cit., pag. 39. In esso si legge "*iudiciario exitu litem terminare*„; probabilmente il copista del diploma dovette sbagliare nello scrivere *exitu* per *ritu.*

3) " *Sed eidem venienti neque suam purgare licuit innocentiam, ne obiectis ordine iudiciario respondere* „ G. B. Siragusa, op. cit., pag 13 — " *iussit oculis privari, neque convictum, neque sollempiter iure confessum, prout ordo iudiciarius exposcebat* „ Id., op. cit., pag. 76.

4) Const. Sic. Lib. I., Tit. 32.

5) L. Siciliano - Villanueva. *Sulla legislazione aragonese in Sicilia* in *Rivista di legislazione comparata*, I. 1904, pag. 72.

orme dei re normanni siasi apertamente informato ai dettami dell'antica sapienza romana ». 1)

Le Costituzioni di Federico II hanno veramente un'importanza fondamentale per noi, e non esagerò il Gregorio scrivendo che furono sempre tenute a base della legislazione fino al 1819 nelle azioni dei giudizi e dei tribunali 2). Anche la riforma fatta da Alfonso muove da essa.

3. Nell' apprezzamento di questa e delle possibili sue fonti dovremo però tener conto anche delle consuetudini delle nostre città. Nelle principali, come in quelle di Palermo 3) di Corleone 4), di Messina, 5), di Trapani 6), di Catania 7) e di Siracusa 8), si trovano infatti molte disposizioni di procedura, mentre invece scarseggiano nelle consuetudini delle città minori, come in quelle di Girgenti 9), di Lipari 10), di Linguagrossa, di Castrogiovanni e così via. E sono interessantissime per noi, in quanto giovano a farci conoscere qualche linea dell'ordinamento procedurale prenormanno e possono servire ad una valutazione dell'opera stessa di Federico II.

4. Succedendo alla dominazione sveva gli Angioini, non ebbero questi agio e voglia di pubblicare delle nuove leggi procedurali, mantenendo semplicemente in vigore quelle che avevano trovato fra noi.

Invece molte ne vennero emanate dai re Aragonesi. Giacomo si occupò sopratutto del processo criminale rego-

---

1) B. Capasso. *Sulla storia esterna delle costituzioni del R. di Sicilia.* Napoli. 1869, pag. 5.

2) R. Gregorio, op. cit., pag. 227.

3) *Cons. di Palermo*, I-XX, LII, XIII, LXVII, LXXI, LXXII.

4) *Cons. di Corleone*, 18, 30, 37.

5) *Stat. di Messina*, (Ediz. Appulo) c. 37 a 42., 59, 61.

6) *Cons. di Trapani*, c. 15, 19 a 27 *(Regesto Poligrafo).*

7) *Cons. di Catania*, 26, 27, 37, 38, 53.

8) *Cons. di Siracusa*, 22, 23, 27.

9) *Cons. di Girgenti*, 14.

10) *Cons. di Lipari*, c. 4.

lando il modo di procedere dietro denunzia 1), proibendo la carcerazione preventiva, quando l'imputato avesse potuto prestare idonea cauzione 2), prescrivendo che non si potesse conoscere di causa di alto tradimento senza mandato regio di procedere contro l'accusato 3), proibendo la inquisizione speciale *contra certam et specialem personam praeterquam de curia regia per eam gestis officis* 4), ordinando che le cause tra i privati e il fisco 5) fossero terminati entro due mesi, agevolando le pacificazioni tra accusati ed accusatori prima della contestazione della lite 6), escluso nel caso di omicidio commesso in pubblico, di eresia e di tradimento.

E le riforme non si arrestarono sotto Federico II di Aragona, a cui pure si debbono molte riforme in materia processuale, le quali parvero segnare un progresso di fronte alla legislazione dell'epoca 7).

Abolì infati il processo per inquisizione generale e speciale 8), con il capitolo *Optantes* regolò la pacifica composizione nelle cause criminali in tal modo che tutte le università si affrettarono a chiederne il beneficio 9). Rin-

---

1) Cap. XVII ■ LXVI ■ Giacomo. I capitoli di Giacomo ■ di Federico oltre che nella notissima opera del Testa. *Capitula Regni Siciliae* vol. I. Palermo 1791, si possono trovare in Flandina. *Il Codice Filangieri e il codice Speciale* in Doc. per serv. alla St. di Sic. S. I. 1. XIV. 1891 ■ in R. Starrabba. *Privilegi e consuetudini della città di Messina* Pal. 1901. Citerò però sempre secondo l'edizione del Testa. Le leggi aragonesi di procedura penale sono state dottamente illustrate dal Prof. L. Siciliano Villanueva. *Sulla legislazione aragonese*, op. cit., *Riv. di legisl. comparata* I, 1904, pag. 72-109.

2) Cap. XV di Giacomo (Testa, op. cit., vol. I., pag. 13.

3) Cap. XVIII di Giacomo (Testa, op. cit., vol. I, pag. 14).

4) Cap. XXV di Giacomo. (Id. op. cit., I., pag. 18).

5) Cap. XVI e XXVIII di Giacomo. (Id., op. cit., I., pagg. 13 e 19).

6) Cap. XLIII (Id. I, pag. 25) e LII di Giacomo (Id. I., pag. 31).

7) Cf. L. Siciliano Villanueva. *Sulla legislazione aragonese in Sicilia Note comparative* in *Riv. di Legislaz. compar. vol. I, 1903, pag. 77.*

8) Cap. X (Testa, op. cit., I, pag. 52).

9) Cap. CXVII (Id., op. cit., pag. 109).

novò la disposizione diretta ad abbreviare la durata delle cause 1) e l'altra con cui stabiliva come si doveva procedere in causa criminale dopo che fosse stata data la cauzione fideiussoria. 2)

5. Ma sopratutto importante fu il così detto *Capitulum Cum Varia*. I grandi e i nobili feudatarii, oppressi dai debiti per le spese di guerra e per il lusso smodato, corrompendo magistrati ed approfittando delle mene cavillose dei legulei, cercavano sfuggire alle strette dei creditori. Ed appunto per mettere riparo a codesto disordine, Federico II nel settembre del 1322 emanò la legge su ricordata. Essa venne poi inserita nel Rito di Alfonso con inserzione non ufficiale, che fu senza dubbio dovuta, più che a mire tendenziose, al fatto che, essendo alcune norme di Alfonso strettamente legate ad essa, parve opportuno metterla direttamente sotto occhio, perchè potessero essere meglio e più sicuramente interpretate. 3)

Badando all'ordine osservato dal Testa 4), potrebbe credersi che il testo del Capitolo *Cum Varia* comprendesse soltanto quello che nel Rito di Alfonso è il capitolo C; ma noi riteniamo che abbracciasse anche i 9 capitoli consecutivi, i quali per l'unità della materia formavano un sol corpo, come lo stesso Testa aveva ben compreso 5).

Probabilmente lo stesso legislatore aveva diviso l'opera sua in dieci capitoli, chè la denominazione di *Capitulum Cum Varia* non fu da noi trovata nell'uso prima dei tempi di Alfonso 6), mentre invece la legge si trova costante-

1) Cap. XVIII (Id., op. cit., pag. 56).

2) Cap. XIII (Id., op. cit., pag. 54).

3) Cfr. Diego Orlando. *Un codice di leggi del M. E. in Sicilia*. Palermo. 1857. pag. 73.

4) Testa, op. cit., I, pag. 242 e seg.

5) Testa op. cit., I, nota *b* del cap. CX "*Ex his verbis perspicuum est superiora capitula a numero 100 usque ad 109 continua oratione in unum a Friderico comprehensa fuisse* „.

6) *Novus Ritus super executionibus* troviamo chiamata tale legge nei *Registri litterarum* dell'Arch. Com. di Palermo, Registro dell'anno 1323-24

mente indicata col titolo *Novus Ritus super executionibus.* E col nome di Nuovo Rito è indicato anche nei *Capitula Curiae Maris* di Messina del secolo XIV, 1) che qui ricordiamo anche per la speciale importanza che essi offron,o per la ricostruzione dei procedimenti ordinario, sommario ed esecutivo seguiti da quella curia consolare 2).

6. Leggi procedurali non mancarono anche sotto i successori di Federico II d'Aragona, ma si tratta per lo più di norme speciali, non coordinati ad una generale riforma.

Nel 1339 fu emanata da Pietro II di Sicilia una legge, con cui vietò per abbreviare le liti il concedere le restituzioni *ex integro* anche a persone restituibili 3), e nel 1340 vietò ai giudici criminali di conoscere giudizi civili, pur quando si fosse rinunciato al privilegio del foro e alla legge *Si convenerit* 4).

Martino il giovane nel 1395 regolò l'appello dalle curie feudali 5), pubblicò le *Ordinationi et Capitoli* per l'ordinamento della procedura criminale nelle Curie dei giustizieri 6), e proibì l'estradizione pei giudizi civili e criminali per le cause minori di 10 oncie 7).

Così alcuni dei capitoli del 23 dicembre 1433 che re-

Ind. VII Doc. 50 fogl. 9; Id. doc. 122 fogl. 29., nel Privilegio del 1326 in De Vio. *Privilegia urbis Panormi* Pan. 1706. pag. 85, nel Regesto Poligrafo della Bibl. Fardelliana di Trapani (La Mantia. *Antiche consuetudini delle città di Sic.* Pal. 1900 Introd. pag. XXX), nei registri notarili del sec. XIV nell'Arch. di Stato di Palermo, etc. etc.

1) *Capitula extracta a libro capitulorum Curiae Maris Nob. Civ. Messanae* in R. Starrabba. *Cons. e Priv. di Mess.* op. cit., pag. 286. A. Finocchiaro-Sartorio (*Gli statuti marittimi di Messina.* Roma 1904 pag. 82.) non esattamente crede che la parola *novu ritu* che si trova in tali capitoli debba attribuirsi a qualche rito introdotto nel sec. XV. Il contenuto di tale *novu ritu* è quello del *Novus Ritus* di Federico.

2) R. Starrabba, *Cons. e Priv. di Mess.* op. cit., pag. 273-289.

3) Cap. VII di Pietro (Testa, op. cit., I., pag. 124).

4) Cap. VI di Pietro (Id. op. cit., pag. 123).

5) Cap. XLVII di Martino (Id. op. cit., I, pag. 159).

6) Cap. LI di Martino (Id. op. cit., I, pag. 164).

7) Cap. LXII di Martino (Id. op. cit., I, pag. 179).

golavano la Magna Curia, trattarono dell'esame e della deposizione dei testimoni 1) e del tempo in cui si doveva terminare un processo 2).

7. Appunto perchè queste leggi contemplavano l'intiero *ordo iudiciarius* ■ le stesse costituzioni non rispondevano ai bisogni dell'epoca, perchè già bisecolari, la pratica processuale erasi ridotta alquanto incerta ed arbitraria, servendosi i giudici di manuali ■ compilazioni redatti da persone in diritto *haud satis praestantes* e contenenti delle ambiguità e contrarietà fra loro 3), i giudici dovevano trovarsi spesso in imbarazzo sulle forme da seguire. Compresi da quale necessità, re Alfonso nel 1446 per mezzo del Vicerè avendo fatto convocare il Parlamento siciliano 4) per chiedere un donativo, questo chiese appunto un riordinamento delle leggi procedurali.

Il sacro Regio Consiglio, raccolto dal Vicerè Lopez Ximen. Durrea, diede l'incarico di *reducire ad debito ordini* le leggi processuali a Leonardo di Bartolomeo 5) e questi, il quale, dietro un assegno che aveva ottenuto nel 1420 dall'Università di Palermo 6), era andato a studiar leggi a Bologna 7) e là aveva ottenuto la laurea dottorale, 8)

---

1) Cap. XI, XII, XIII ■ LXXXVI di Alfonso (Testa, op. cit., I, pag. 210 e pag. 235).

2) Cap. III e LXXIX di Alfonso (Id.. op. cit., I, pag. 207 e 233).

3) Nel *Privilegii initium* del Rito (Id., op. cit., I., pag. 240).

4) Per la storia di questo parlamento vedi il cap. CDI di Alfonso e il Mongitore. *I Parlamenti di Sicilia*, Panormi 1749. I, pag. 50.

5) Testa, op. cit., I, pag. 342, Cap. CCCLXIX di Alfonso.

6) Dal *Repertorium* dell'anno VII. Ind 1413 Mss.Qq D. 41 Bibl. Com. di Palermo: " *1420 subsidio de studente Leonardo de Bartolomeo, lu quali fu poi protonotaro* „.

7) Fra le suppliche di studenti al Podestà di Bologna in Rodolico *Siciliani allo studio di Bologna nel M. E.* in *Atti e Mem. della Soc. di Stor. Patr.* 1895 Fasc. I. II. pag. 89, leggesi: " *Leonardus de Bartolomeo siculus scolaris studens in iure civili* „.

8) *Legum doctor* vien detto in un atto del Registro del Protonotaro 1446-47 Ind IX foglio 136 *verso* (Arch. di Stato di Palermo). Trovasi lo stesso titolo in altri atti dello stesso registro.

assunse l'importante incarico. Dovette in tal lavoro essere certamente aiutato da altri, ma non mai potè esservi fra questi l'*Abbas Panormitanus,* come vuole il Cimino 1) essendo egli morto nel 1445. Nè abbiamo d'altro canto sufficienti indizi da potere affermare col Barbagallo 2), che alla compilazione di esso concorsero Goffredo Rizzari e Cristoforo De Benedictis. Certo è che l'opera fu compiuta in pochi mesi e che nondimeno il Sacro Regio Consiglio lo trovò degno di lode e lo approvò. Il Parlamento poi chiese fra le altre grazie il *placet* regio ai capitoli sull'ordinamento processuale e l'ottenne il 23 ottobre 1446.

8. Malgrado il breve tempo in cui fu scritta, i pregi intrinseci di essi non furono pochi e saltano subito all'occhio, allorquando si raffrontino con le opere di eguale natura, che videro la luce nel Regno di Napoli.

Che vi sia relazione di dipendenza tra le due fonti, non mi pare che si possa affermare; anzi vi sarebbe piuttosto qualche argomento per credere che il Leonardo di Bartolomeo non abbia composto il suo lavoro sulla falsa riga del Rito della Gran Corte della Vicaria. Anzitutto l'ordine è diverso, perchè questo tratta anche dell'ordinamento giudiziario 3), ed il Rito di Alfonso si occupa soltanto delle procedure e medesimamente, mentre il primo tratta delle cause dei chierici, il secondo ne tace. Oltracciò nel Rito di Alfonso troviamo ampiamente svolto quanto si ottiene al procedimento sommario, mentre il Rito, da taluno attribuito alla Regina Giovanna, ha solo scarsi accenni di fronte alla larga trattazione del procedimento ordinario e

---

1) Leonard. Cimino, *Ritus* p. 164 n. 61. Cfr. Mongitore, *Bibl. Sicula,* Panormi, 1708, pag. 98.

2) Barbagallo, *Practica novissima.* Panormi 1779, pag. I e 96.

3) *Ritus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis* nei *Capitula Regni Utriusque Siciliae Ritus M. C. V. et Pragmaticae* Neapolis 1773. Tomo II pag. 134. La mancanza di chiarezza e precisione di tal Rito notò il Brünneck, *Siciliens Mittelalterliche Stadtrechts nach alten drucken* Halle, 1881, pag 238.

criminale. Ed anche il piano dei due lavori sembra ordinato con criterii diversi.

Il giurista siciliano tenne presente la normale successione dei varii momenti processuali, così da seguire lo svolgimento dall'inizio alla fine, apre la trattazione col parlare della citazione, appunto perchè *a citatione iudicium incipit*, e solo dopo aver trattato dei modi con cui il giudizio s'inizia, espone i cinque modi, con cui principalmente si soleva procedere nella Magna Curia. Finalmente nei capitoli CVLI-CLXX si occupa del procedimento penale. Si scorge quindi nell'opera sua un ordinamento ben altrimenti scientifico e ragionato di quello, che non risulti dal Rito napoletano, dove l'ordine non è certo la qualità più spiccata.

Il Di Bartolomeo seguì pure un diverso metodo, perciocchè nella sua esposizione, presupponendo la conoscenza del diritto comune 1), volle esposto solo ciò che da essa differiva, essendo stato detto nel *Privilegii initium* che si volevano togliere « *plerosque rituum supervacuos*, *qui nihil a jure communi differunt* »: così riuscì ad un più succinto e più perspicuo lavoro, che non i compilatori del Rito napoletano, i quali frammischiarono le norme del diritto speciale e quelle del diritto comune.

Certo l'opera del di Bartolomeo non rappresenta in tutto una novità, nè tale doveva essere, affinchè rispondesse allo scopo per cui era stato composto. Essa fu essenzialmente una revisione ed un riordinamento del diritto locale ed i continui richiami nel Rito di Alfonso alle leggi siciliane precedenti mostrano come il compilatore di esso le abbia tenute presenti. Così si allegano le costituzioni sveve nei capitoli CXLI, CXLIX, CLII, CLIII, CLIX, CLXVII, il Capitolo *Optantes* o CXVII di Federico II d'Aragona nei capitoli CXLV CLV, il capitolo LXXXIII dello stesso Fe-

---

1) Viene ricordato il diritto comune in molti capitoli, come p. es. ai capitoli XCVII, CI, CII, CXVI, CXVIII, etc.

derico al cap. CLXX. Anche tenne conto della precedente consuetudine giudiziaria non ancora redatta in iscritto, ma costantemente osservata nella pratica e da essa desunse gli antichi riti, a cui si richiama nei capitoli CII, CLXXXII, CLXXXIV.

I capitoli del Rito di Alfonso sono 110; incominciano dal cap. XCVI dello stesso Alfonso, terminano al cap. CCIV 1). Esso si volle applicato in tutte le curie, *privilegiis tamen civitatum, terrarum et locorum Regni in suo robore permanentibus;* il che si accorda colla disposizione dei capitoli Messinesi del 1519 inseriti fra gli Statuti (cap. 59), in cui si dice: *tam in curia straticotiali, quam primarum appellacium dictae urbis nobilis civitatis, tam in terminis dandis, actis scribendis et omnibus sententiis ferendis et decretis interponendis, in cedula injunctoria et purificatoria, quam etiam in quocumque modo procedendi* (cioè per quelle parti non regolate dalle consuetudini), *de caetero servetur ordo et stylus magnae regiae curiae huius regni, quae aliarum curiarum est caput et magistra.*

1) Ad eccezione del cap. CLXXXIX e dei capitoli CXCIX-CCII, che trattano dei frutti dotali, del diritto di protomisi e della nomina a notaio.

CAPITOLO PRIMO

Capacità a stare in giudizio. Procuratori ed avvocati.

1. Capacità a stare in giudizio dei minorenni. 2. Delle donne. 3. Delle Università, del Fisco e delle Chiese. 4. Procuratori. 5. Avvocati. 6. Loro Ufficio. 7. Privilegi accordati ad essi e loro salarii. 8. Difesa dei poveri.

1. Il Rito non si occupa nei suoi particolari di determinare, a chi spettasse la capacità di stare in giudizio, ed è quindi a supporre, che si ricorresse al diritto comune, là dove non era regolato o in modo generale dalle costituzioni sicule, o in modo particolare dalle consuetudini.

A tenore di queste era generalmente negata ai minorenni e alle donne in considerazione dell'età minore o della *imbecillitas sexus*. Se per la difesa delle proprie ragioni dovevano stare in giudizio, vi dovevano partecipare per mezzo di quelli che avevano su loro i poteri tutelari derivanti o dalla *patria potestas* o dalla podestà maritale o dalle vesti di tutore o curatore.

Che i minorenni in Sicilia dovessero essere sì nei giudizi civili, che nei criminali rappresentati dal loro tutore risulta dalla Costituzione Sicula II, 42 di Federico, 1) che

1) " *in causis non tantum civilibus, verum etiam criminalibus et pubblicis tutorum vel curatorum vel baiulorum auctoritas ipsis assistat—causas criminales et pubblicas (minores) etiam per tutores eorum in judicium deducere valeant—sive accusent, sive accusentur; penis ex accusationibus debitis personis principalibus infligendi* ".

si conformava a ciò che era uso generale per tutta Italia 1); ma la minore età aveva tali effetti solo al disotto del diciottesimo anno « *quo completo*—dovevano—*in contractibus, quam in judiciis et in omnibus perfectae aetatis reputari* »: così di regola, poichè, quando si fosse dovuto ricorrere al duello le costituzioni sicule II, 40 stabilirono che « *qui nondum XXV annorum circulum impleverant, per se purgare minime tenerentur* ». 2).

2. Neppur la donna, almeno per le consuetudini di Palermo, poteva stare in giudizio da se, nè accusare, nè difendere *contra sexus pudicitiam;* ma doveva esser rappresentata da qualche congiunto o da qualche procuratore e in mancanza di essi provvedeva alla sua rappresentanza la Curia 3). In egual modo soccorrevano loro le costituzioni sicule 4), poichè ad un effetto portavano le tradizioni romane 5) e, le germaniche 6) e l'influenza del diritto canonico 7), per cui la donna non poteva « *ad indicium personaliter evocari vel trahi invitas, causa ferendi testimonium vel alia qualibet* ».

---

1) Cfr. Pertile, *St. del dir. ital. 1902* Sec. Ediz. VI Parte I, pag. 264. Così in diritto canonico Bouix. *Tract. de iudiciis ecclesiasticis* T. I Parigi 1855, p. 168 e seg.

2) L'età per poter duellare variava nelle diverse leggi. Così p. es. nella Legge Ripuaria LXXXI il giovanotto pervenuto all'età di 15 anni era libero di servirsi di un campione. Cfr. Gaudenzi. *Campione d'armi* in *Digesto Ital.* pag. 497.

3) Cons. di Palermo c. 12.

4) Const. Sic. Lib. 1, tit. 104, Nov. Const.

5) Keller, *Das römisch. Civil proces.* (trad. franc.) Parigi 1870, pag. 246; Gide, *Etude sur la conditionem privée de la femme.* Paris 1885 pag. 152, etc.

Sembra che debba attribuirsi a tradizione romana, l'essere andata la la Curia in casa della signora di Naso e l'aver poi questa inviata i suoi rappresentanti e ciò nell'epoca normanna. Spata. *Le pergamene greche esistenti presso l'Arch. di St. di Pal., Palermo 1864,* pag. 285. Cusa, op. cit., pag. 471.

6) Form. Roth. 178, 179, 180, 182, etc. Pertile, op. cit. VI. P. I. pag. 259. F. Ciccaglione, *Man. di st. del dir. ital.* 1903, I. pag. 295.

7) 2, VI, II, 1 di Bonifacio VIII. Cfr. Bouix, op. cit. I pag. 172.

Se la donna fosse stata maritata, perchè potesse stare legalmente in giudizio, era logico che chiedesse la *viri auctoritas* e così fu per le consuetudini di Corleone (VII), di Messina (St. 37), di Trapani (47 secondo il Reg. Poligr.)

Nelle costituzioni sicule 1) troviamo del pari che «*mulieres coniugata in criminalibus et capitalibus causis, per maritos et alios, quos voluerunt procuratores, in iudicio valeant comparere sive ipse accusent... sive ab aliis accusentur*»; di qui si deduce che il marito era anche di regola il rappresentante della donna.

Poteva però darsi che egli fosse stato *absens longa absentia*, si fosse trovato cioè in taluno di quei casi, in cui l'assenza dava luogo ad una presunzione di morte. In tale ipotesi era giusto, che la donna coniugata potesse stare in giudizio senza aver quell'assenso maritale, che era materialmente impossibile avere. E così infatti dispone la Consuetudine VII di Corleone.

3. Norme speciali si ebbero pure intorno alla capacità di stare in giudizio degli enti pubblici e morali. Il Comune od *Universitas* era, come in generale per diritto comune, rappresentato dai Sindaci 2), ciò che sembra essere stata per la Sicilia una novità introdotta dall'imperatore Federico 3), ed è notevole che nei comuni siciliani normalmente il *sindacus* costituiva un ufficio in pianta stabile, che in Palermo era eletto ad anno.

Il Fisco era del pari rappresentato da speciali procuratori: anche le Chiese e i Monasteri avevano i loro avvocati 4). Per questi enti la rappresentanza era una necessità.

---

1) Const. Sic., Lib. II, Tit. 2.

2) Const. Sic. II, Tit. 2, Cons. di Palermo c. 79, cfr. Brünneck. op. cit., pag. 247. De Vio. *Privilegia Urbis Panormi*, pag. 110, n., L. Siciliano Villanueva, *Racc. della Cons. di Sic.*, pag. 564.

3) Nell'Italia Meridionale i Sindaci, come rappresentanti delle Università nei giudizii, si trovano anche nell'epoca normanna. Così nel doc. attribuito al 1105 (doc. 40 *Cod. dipl. barese* V. pag 69).

4) Così in molti doc. dell'epoca normanna Cf. R. Gregorio, op. cit. pag. 104. Riguardo alla difesa nelle cause dei vescovi ed abbati cfr.

4. Di regola invece per le persone fisiche l' assistenza dei procuratori non era necessaria: ancora il cap. XCVIII del rito di Alfonso lascia libera la parte di presentarsi da sè o per mezzo dei suoi procuratori, escludendo la rappresentanza solo per le cause criminali 1); per le costituzioni di Federico le parti in lite potevano *iura sua* proponere, ottenuta la licenza del giudice che presiedeva 2).

Potrebbe anche osservarsi che in talune cause l'intervento dei procuratori era visto di mal occhio, come quello che poteva importare soverchie lungaggini nelle liti. Ciò doveva avvenire sopratutto in materia commerciale e i *Capitula Curiae Maris* di Messina sancivano appunto che: « *nullu curiali ni homo licteratu po essiri constitutu in procuraturi a fari quistioni in la Curti predicta, ma sempri li proprii persuni divinu dimandari la raiuni loru* » 3); disposizione che si riscontra in altri statuti mercantili. 4) Era però evidentemente un' eccezione alla norma comune 5), che, come pur risulta dalle Consuetudini, lasciava in casi normali all'individuo di ricorrere a rappresentanti 6) e gli stessi capitoli dovettero poi recedere da quella proibizione eccezionale, stabilendo che: « *si alcuna di li parti fussi absenti, po constituiri procuraturi a persona ydeota, tam si la parti adversa fussi persuna licterata, po constituiri pro-*

Brandileone, *La rappresentanza nei giudizi secondo il diritto medioevale italiano* negli *Studi e Doc. di St. e di Dir.* 1889 pag. 31 e seg. Battaglia, *La difesa nei giudizi sotto la monarchia dei Franchi* in *Riv. di st. e plos. del dir.* 1900 pag. 5 e seg., Id. *La difesa nei giudizi in Italia sotto la dominaz. dei Langobardi* in *Circ. Giurid.* XXXI pagina 198 e seg.

1) Ciò era prescritto anche dalla Const. Sic., I, Tit. 97.

2) Const. Sic., Lib. I, Tit. 32.

3) R. Starrabba, op. cit., pag. 276.

4) Cfr. Pertile, op. cit., VI, I, pag. 289.

5) Cfr. Gratiae, *Ordo iudiciarius* in F. Bergmann, *Libri de iudiciorum ordine.* Gottingae, 1842, Tit. 8. Parte I; § I. Durandi, *Speculum iuris.* Venetiis, 1602, Pars. I, Lib. I, pag. 203 e seg.

6) Cons. di Palermo c. V, di Corleone e XXIX e XXX.

curaturi licteratu, tantu essendu presenti la parti, quantu absenti ».

Per la costituzione di procuratore occorreva anche in Sicilia, come per diritto comune, uno speciale mandato da esibirsi al giudice 1). Ed il mandato stesso come si rileva da vari atti della Corte Pretoriana di Palermo si soleva dire, come l'istituto, *procuratio* 2).

5. Dai procuratori erano distinti gli avvocati, che avevano solo il compito di mettere in luce il punto giuridico della questione.

Tanto le consuetudini, quanto le costituzioni richiedevano, per autorizzare all'esercizio di tale ufficio, il concorso di certi requisiti personali. Le costituzioni esigevano, per esempio, dai candidati all'avvocatura un esame dinnanzi agli assessori dei giustizieri regionali: richiedendo poi oltre tre all'approvazione dei maestri giustizieri, quello dell'Imperatore 3), e anche nelle consuetudini di Palermo 4) si trovano disposizioni analoghe. Per esse coloro, che volevano diventare avvocati, dovevano essere esaminati dalla Corte baiulare, (poi pretoriana).

Ma l'esame di per sè non bastava a dare la facoltà all'esercizio l'avvocatura; si richiedeva che, chi era riuscito vittorioso all'esame, con apposito giuramento sui vangeli, giurasse di esercitare l'ufficio « *cum omni fide et veritate sine tergiversatione aliqua* » 5), in Palermo, nelle mani del

---

1) Frase usuale in molti atti giudiziari editi ed inediti della Corte Pretoriana di Palermo è " *procurator, ut constitit* ".

2) Pollaci-Nucci, *Saggio sulla nomenclatura e qualità degli atti antichi.* Palermo 1865, pag. 95

3) Const. Sic., Lib. I, Tit. 83 e 84.

4) Cons. di Palermo, c. 67.

5) Re Pietro d'Aragona abilitò parecchi all'esercizio dell'avvocatura al di qua del Salso, però sempre dietro esame e giuramento. In Winkelmann, *Acta Imperii* op. cit. II pag. 737 tra gli *Statuta officiorum* si trova la formula del giuramento degli avvocati. Cfr. L. Siciliano Villanueva, *Racc. delle Cons.*, op. cit., pag. 479 e seg.

Pretore, nelle altre regioni innanzi al maestro giustiziere. Nè il giuramento fatto una volta bastava per sempre: doveva rinnovarsi ogni anno, ciò per le costituzioni e per le consuetudini di Palermo.

L'esercizio dell'avvocatura non era d'altronde lecito a tutti; forse per influenza del diritto bizantino, avendo Leone il Filosofo nella nov. 83 vietato ai chierici di postulare in tribunale 1); le costituzioni di Federico II 2) li li esclusero del pari dai giudizii secolari, solo permettendo ad essi lo stare in giudizio per le cause dei congiunti e degli affini, delle chiese e delle persone miserabili, di cui erano i rappresentanti e quasi tutori.

Non è, d'altro canto, a dimenticare che anche il diritto canonico ammetteva la stessa proibizione con analoghe eccezioni 3).

L'esercizio dell'avvocatura parrebbe anche essere stato limitato nello spazio, poichè esso era autorizzato soltanto nell'ambito giurisdizionale della curia, ove l'avvocato aveva subito l'esame ed ottenuta la necessaria autorizzazione ad avvocare 4): i Messinesi soltanto ebbero il privilegio, che gli avvocati della curia straticoziale potessero esercitare il loro ufficio anche nella Regia Magna Curia, dove di regola non potevano intervenire, se non quelli che erano stati esaminati da giustizieri della curia stessa 5). Con essi vennero a concorrere gli avvocati palermitani, che ancora nel 1348 si facevano da re Ludovico riconfermare il pri-

---

1) Mortreuil, *Hist. du droit byz.*, op. cit., vol. III, pag. 93.

2) Const. Sic., Lib. I, Tit. 69.

3) Bouix, *De iud. eccles.* op. cit., I, pag. 199. Tancredi, *Ordo iud.* P. I, Tit. 5; § 2, X, 1. *de postulando.*

4) Const. Sic., Lib. I., Tit. 55. Cfr. H. C. *Hist. dipl.* V. pag. 772.

5) Priv. di Martino e di Maria confermante privilegi antichi: *Item placza ali dicti signuri ki li legisti li quali su chitadini di missina poczanu indistincte advocari in la gran curti* „. Starrabba, *Cons. e Priv. di Mess.* op, cit., p. 186.

vilegio di potere esercitare l' avvocatura presso la Magna Curia assieme ai Messinesi 1).

6. Sulle funzioni dell'avvocato poco di speciale c'insegnano le fonti da noi esaminate. Che aiutasse il suo difeso nella allegazione delle sue ragioni, sia a sostegno delle proprie pretese, sia ad eliminazione delle pretese altrui, risulta dagli atti giudiziarii del 1320, onde appare che fu chiamato dalla curia baiulare di Palermo un certo Guido Filingeri, perchè si presentasse col suo avvocato innanzi la detta curia e facesse le sue allegazioni sopra la pretesa nullità di una ingiunzione 2); e pur dalle costituzioni stesse di Federico si deduce che gli avvocati solevano allegare contro le deposizioni rese dai testimoni 3).

Per gli avvocati, che nelle loro allegazioni avessero violato le consuetudini locali, le città siciliane, gelose della loro conservazione, comminavano però pene severe. In generale codesta irregolarità importava la caduta dall'ufficio e dagli onori e dai beneficii, che erano ad essi connessi: così a Catania 4) ed a Palermo 5).

Le costituzioni sicule 6) dal canto loro, facevano obbligo all'avvocato di abbandonare immediatamente le cause che, assunte quando non sembravano disperate ed ingiuste, tali fossero poi loro apparse in prosieguo; ed a tale obbligo, riconosciuto pur dal diritto canonico, soleva anche riferirsi una delle clausole del giuramento da essi annualmente prestato.

---

1) F. G. Savagnone, *Capitoli inediti della Città di Palermo*, Pal. 1901, pag. 22 (Estr. dell'Arch. St. Sic.) doc. V: " *Item quod in officiis vestre magne Regie curie tam advocacionis, quam iudicatus concurrant panormitani equali vice una cum messanensibus* „.

2) Pollaci ■ Gnoffo, *Atti della città di Palermo*, Pal. 1892, pag. 231.

3) Const. Sic., Lib. II, Tit. 49.

4) Cons. di Catania, c. 74.

5) Cons. di Palermo, c. 86.

6) Const. Sic. Lib. 1, Tit. 84. Un privilegio falso di Messina del 1194, stabilisce che: " *nullus advocatus, qui suspectus sit populo, in curia messane admictatur* „ in R. Starrabba, *Cons. e Priv.* op. cit., pag. 124.

7. L'esercizio dell'avvocatura era assai lucroso e circondato da onori e privilegi eminenti: in Palermo 1), in Corleone 2) e probabilmente anche nelle altre città nostre, gli avvocati erano esenti da ogni pubblica ■ privata esazione, da collette, angarie e perangarie, servizi reali ■ personali 3).

I legislatori d'altro canto dovettero presto preoccuparsi di mettere un freno alle possibili esorbitanze degli avvocati nella richiesta dei loro onorarii. Già le costituzioni fridericiane (I, 85) vietavano che per loro salario potessero richiedere più del sessantesimo del valore della causa, deferendo la tassazione degli onorari nei casi dubbi ai giudici stessi.

Ma quei divieti dovettero diventare in breve lettera morta e troviamo poi altre disposizioni destinate allo stesso scopo in successive leggi e statuti: così nelle *observantiae* della Terra di Trapani il cap. 9 stabilisce il salario degli avvocati nelle cause civili e criminali, pei casi dubbi ricorrendo allo stesse misure che erano state già fissate da Federico II 4).

Lo stesso re Alfonso dovette di ciò occuparsi nel 1420 nei capitoli CCXXXVI-CCXLII.

8. Io non starò a seguire minutamente la tariffazione

---

1) Cons. di Palermo c. 68, Privilegio di re Federico II d'Aragona del 1332 in V. La Mantia, *Antiche Cons.*, op. cit., p. 263.

2) Cons. di Corleone XXVII.

3) Anche nelle città dell'Italia continentale avevano gli avvocati onori e privilegi cfr. Pertile, op. cit., Vol. VI, P. I, pag. 287.

4) Const. Sic., Lib. I, Tit. 34. Gli avvocati, e credo non raramente, con pubblico contratto offrivano la loro opera e stabilivano la ricompensa da ricevere. Così il giudice Faccio nel 1351 offre ad una donna con pubblico contratto la sua opera di avvocato ■ le sollecitazioni del suo procuratore mercè la ricompensa di grana quindici per oncia su tutto l'intiero patrimonio in contesa, anche se le parti in lite fossero venute a transazione, chiedendo l'ipoteca legale ■ giudiziaria su i beni della sua difesa C. A. Garufi, *Il matrimonio per verba dé futuro*, in *Circ. Giurid.* XXVIII. 1897, pag. 169. Anche tale tariffa di grana 15 per oncia fissò la *Pandecta officii* del 1419-20, § *De iure advocatorum*, Mss. inedito dell'Arch. Com. di Palermo (da una copia fatta anni addietro dall'illustre Prof. G. A. Garufi e gentilmente offertami).

di codesti onorari; ma mi preve osservare come il Rito di Alfonso sia venuto in favore di coloro, che per la propria inopia non erano in caso di pagare gli avvocati e i procuratori. Il cap. CLXXVI dispose infatti, che le questioni dei poveri dovessero spedirsi senza loro aggravio, o senza che per esse agli avvocati ed ai procuratori dovesse darsi salario.

Gia Federico II 1) aveva concesso, che le cause dei poveri potessero venir gratuitamente sostenute dai chierici, [che fin dal sec. VI un papa come Gregorio Magno rivolgendosi appunto ai vescovi siciliani esortava ad immischiarsi nelle cause secolari per la difesa dei miseri 2)] e stabilito che durante il processo dovessero essere nutriti a spese della curia. Il re Alfonso di Aragona, non fidando troppo sull'abnegazione individuale dei singoli avvocati, nel 1420 addossava specificatamente la difesa dei poveri all'avvocato del Fisco 3), di modo che la tutela di essi finì in certo modo a considerarsi come una missione dello stato. La stessa misura riconfermò con la legge del 1433, vietando all'avvocato fiscale della Regia Magna Curia il dare consulti ad altri privati 4).

Nella tutela dei poveri l'avvocato stesso era coadiuvato da due procuratori fiscali 5).

---

1) Const. Sic., Lib. I, Tit. 34.

2) Epistola del 16 Marzo 591 Di Giovanni, *Cod. dipl. Siciliae* Panormi, 1741, pag. 106. La difesa gratuita dei poveri venne usata per opera specialmente della Chiesa. (Loening, *Gesch. des deutschen Kirchenrechts.* Strattburg. 1878. I, pag. 310) e lo stesso avvenne in Sicilia. Le Assise dei re Normanni raccomandano le persone miserabili alla pietà regia e dei giudici (Ass. Cod. Vat. XV, 1. 2., Cod. Cass. X).

3) Cap. CCXXXVI di Alfonso. Cfr. la *Pandecta officii* di Palermo del 1419-20, § *De iure advocatorum.*

4) Cap. V, VII, LXXX, LXXXII di Alfonso.

5) Cap. VII e LXXXII di Alfonso.

CAPITOLO SECONDO

Citazione e contumacia

1. La citazione per ordine del giudice. 2. La citazione *per nuncium* ■ per lettera citatoriale. 3. Numero delle citazioni. 4. Termine di comparizione. 5. Tempo in cui non si poteva esser tratto in giudizio. 6. Contumacia e sua constatazione. 7. Sanzione penale della contumacia.

1. Non v'è traccia in Sicilia di una convenzione extragiudiziale; di regola già durante l'epoca normanna, per avere la citazione del convenuto, occorreva rivolgere un'apposita domanda al Re, da cui col tramite del magistrato emanava la giustizia ■ il Re dava poi ordine al magistrato di procedere per recognizione 1). Quest' uso che parrebbe

1) V. La Mantia, *St. della legisl. civ. e crim. di Sic.* op. cit., II. v. pag. 202. Così per es. in un documento messinese dell'epoca del conte Ruggiero si legge: " *Guilelmus instantiam fecit ad dominum nostrum comitem pro divisione* „ Gregorio, *Consideraz.* op. cit., pag. 127. Cfr. Garufi, *Doc. norm. ined.* op. cit., pag. 57 (1155), pag. 81 (1189), pag. 118 (1170), pag. 152 (1172), etc.

Un mandato regio dell'epoca sveva trovasi in Spata, op. cit., pagina 316, Cusa, opera citata, pagina 443. Un ordine di recognizione di possesso del re Guglielmo II (1181) è così formulato: " *Wilelmus dei gratia etc. Tancredo comiti Licii magno conestabulo et magistro iusticiario apulie et terre Laboris fideli suo salutem et dilectionem. Nicolaus venerabilis prior ecclesie sancti Nicolai de Baro Panormum veniens, conquestus est magestati nostre de Goffrido gentili dicens quod idem Goffridus iniuste et sine iudicio sola auctoritate sua dissagivit ecclesiam sancti nicolai de quibusdam terris suis etc. Quare mandamus et precipimus fidelitati tue quatinus si ita est, prout ipse prior super hoc nobis exposuit et superius continetur, eandem ecclesiam sancti nicolai resagiri facias de ipsis terris sicut inde prius sagita fuerat, deinde audias omnes*

per qualche lato connettersi col diritto franco e normanna 1), fu osservato per lungo tempo, tanto che anche negli Atti della città di Palermo si trovano esempi di mandati regi di recognizione 2). Solo in seguito ad essi il giudice procedeva alla citazione, che aveva dunque un carattere eccedente la iniziativa privata 3).

Che la citazione dovesse essere fatta pubblicamente, prescrisse, attenendosi a più antichi usi, l'imperatore Federico 4), e ciò sancivano anche diverse consuetudini 5). E neppure per tal riguardo adunque il Rito di Alfonso fu innovatore 6).

2. La citazione poteva avvenire in due modi: o ***per nuncium***, o ***per literam citatoriam*** 7).

Per nuncium, se il convenuto era della stessa giurisdizione dell' attore, chè allora la citazione era direttamente consegnata da questi a quegli ufficiali subalterni del giudizio, che nella Costituzione Sicula I, 93 sono detti *apparitores* e altra volta, con denominazione meno classica e

---

rationes ipsius Goffride quibus terras illas vendicare et omnes rationes quos inde habet ecclesia sancti Nicolai et omnes rationes utriusque partis aperte et distincte per litteras tuas significes curie nostre et nos precipiemus inde sicut convenit. Data Panormi tertiodecimo mensis madii tertiadecime indictionis „ (Cod. dipl. barese, vol. V, doc. 145, pag. 249). Un frammento di mandato regio trovasi nello stesso Cod. dipl. barese. V, doc. 133 (1174) pag. 232.

1) Taroif, *Cout. de Normandie* I Part. *Le très ancien coutumier de Normandie* Rouen 1881, c. XXV. Cfr. Glasson, *Hist. du droit et des institutions de la France.* Paris 1880 III pag. 494, Brissaud, *Cours d'hist gener. de droit franc.* Paris 1904, II, pag. 1230.

2) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 105.

3) Sulla citazione per ordine del giudice cfr. Pertile, op. cit., VI P, II pag. 31 e seg. Bethmann Holwegg, *Das rom. civil process,* Bonn. 1874, IV, pag. 378, Schulte, *Du droit et des inst. de l'allemagne* Paris 1882 pag. 388.

4) Const. Sic. Lib. I, Tit. 77 " *citatoriae litterae per Justitiarium et baiulum destinandae* „.

5) Cons. di Palermo c. 1 cfr. Siciliano-Villanueva, *Racc. delle cons.* op. cit., pag. 152 e seg.

6) Cap. XCVI di Alfonso " *litterae citatoriae a magna curia impetratae* „.

7) Lo stesso era nel diritto comune cf. Pertile, op. cit. VI, p. 33

più corrispondente all' uso, venivano chiamati *servientes curiae* 1), o volgarmente *porterii o missi di la curti* 2); *per literam citatoriam* se l'attore e il convenuto appartenevano a giurisdizione diversa.

La citazione doveva intimarsi dal nuncio alla persona stessa, che si voleva citare, in presenza di due o tre testimoni; ma, se il convenuto fosse stato assente, si poteva anche intimare ad alcuno della famiglia, facendosi dare da questi il giuramento di farne aver notizia al più presto a colui, contro il quale la citazione era personalmente diretta. Se nessuno si fosse trovato nella sua casa, si ricorrea alla citazione *per affixionem*, consistente nell' affiggere nella porta della casa del convenuto la cedola di comparizione 3), e se non avesse avuto una dimora stabile lo citava per bando in luoghi pubblici e frequentati.

A bando e a pubblici proclami si ricorreva anche per economia e per brevità, quando i convenuti fossero stati molti 4).

Le *literae citatoriae* dovevano contenere: dinnanzi a qual giudice, da chi e per quale oggetto si movesse lite

---

1) Cons. di Pal. I e atti della città di Palermo editi ed inediti.

2) Starrabba, *Priv. e Cons.*, op. cit., p. 279; nei *Capitula Curiae Maris* di Messina venivano anche detti con termine piuttosto francese *sergenti* (p. 278).

Ogni curia secondo l'importanza del luogo soleva averne uno o più vincolati con apposito giuramento *de veritate dicenda* (Const. Sic. Lib. I, Tit. 93.) Questo giuramento era anche prescritto nel diritto comune (Durandi, op. cit., Lib. II, Part. I pag. 438, n. 6). Per ogni citazione il *serviens curiae pro citando partem* per la *Pandecta officii* del 1419-20, § *De Iure servientium* doveva avere 5 grani e *pro citandis testis, duo grana pro quolibet teste*; se erano i testimoni più di cinque, allora dovea ricevere un grano per citazione. Cfr. la cons. di Palermo.

3) Const. Sic. Lib. I, Tit. 98; Cons. di Palermo, c. I. Così nel diritto comune. (Durandi, *Spec. juris.* Lib. II, P. I, pag. 440, n. 16 e seg.) Cfr. Baronii, *Tract. De Citatione.* Panormi 1645, I pag. 66, H. Buscemi, *Pratica ritualis*, in appendice al Barbagallo, op. cit., pag. III, n. 10, cap. I.

4) Baronii, op. cit., I, pag. 26 e 50, Buscemi, op. cit., P. I, n. II, pag. III; La Mantia, *St. della legisl. civ. e crim. di Sic.*, op. cit., II, pag. 203.

e di qual natura fosse l'azione intentata, e in quale termine il convenuto si dovesse presentare 1).

Sotto i Normanni il giustiziere o il baiulo consegnava direttamente all'attore la lettera stessa, perchè fosse da lui trasmessa al suo avversario in seguito per eliminare gli inconvenienti di codesto uso, le costituzioni imposero, che a questo fossero recapitate per mezzo di un nuncio speciale dell'attore, o per mezzo di un *bonus vir* abitante nelle regioni, dove aveva dimora il convenuto 2).

Più tardi ancora s'introdusse l'uso che le lettere citatorie dietro domanda dell'attore fossero spedite direttamente dal giudice, dinnanzi a cui veniva promossa lo causa, a quello nella cui giurisdizione il convenuto era domiciliato. L'esecuzione della rogatoria veniva poi attestata per mezzo di una *litera responsalis* 3).

Secondo il Rito di Alfonso le lettere citatorie avevano però una validità limitata nel tempo. Il Capitolo XCVI dispose infatti, che dopo 40 giorni non avessero efficacia; ma la misura parve eccessiva a dei giuristi come Antonio e Blasco Lanza 4), che raffrontavano quel termine troppo ristretto con l'altro di tre anni ammesso dal diritto comune.

3. Che solo la terza citazione fosse perentoria, benchè ciò si conformasse al diritto romano 5) e al diritto bizantino 6), non risulta riguardo alla Sicilia, che soltanto dalle consuetudini di Palermo 7); le quali ammettevano poi il ricorso ad un triplice editto, allora quando il convenuto non fosse stato presente. Dalle costituzioni di Federico par-

---

1) Pollaci-Nuccio, *Saggio*, op. cit., pag. 100.

2) *Const. Sic.*, Lib, I, Tit. 97 e 98. Ciò si trova anche in altri statuti italiani, v. Pertile, op. cit., VI, pag. 32.

3) Pollaci, *Saggio*, op. cit., pag. 100.

4) *Apostillae clarissimorum*, I. C. C. Antonii et Blasci Lanceae, *super Ritum R. S.*, pag. I.

5) fr. 68, 71 e 72 D. *de iud.* V. I; Nov. 112, c. 3.

6) Nov. CXVIII di Leone il Savio.

7) Cons. di Palermo, c. 70.

rebbe invece di potersi dedurre, che almeno nelle citazioni, fatte dal baiulo, la prima fosse già di per sè perentoria 1). E poichè il Rito di Alfonso non contiene altra disposizione in proposito, è da supporsi, che egli abbia mantenuto in vigore la norma contenuta nelle costituzioni sicule.

4. Per le costituzioni di Federico 2) e per le consuetudini 3) il termine di comparizione nelle citazioni *per nuncium* era di tre giorni, computato il giorno della citazione e quello della comparizione stessa, se il convenuto si trovava nel luogo stesso; di quattro, di cinque, di otto, se si trovava in altro luogo della stessa provincia; di un mese, se si trovava in altra provincia.

Nelle lettere citatorie il termine era naturalmente sempre di trenta giorni, se il convenuto si fosse trovato nel Regno. Si potevano però abbreviare i termini, quando la causa fosse urgente, con riguardo alla distanza del luogo, in cui il citando si fosse trovato 4).

5. D'altra parte la comparizione poteva esser differita per varie cause consentite dalla legge, per esempio, per motivi di pubblico interesse, o per riguardo a speciali contingenze in cui il convenuto si fosse trovato. Così non poteva esser tratto in giudizio chi si accingeva ad una spedizione militare, o tornava da essa, nei quindici giorni precedenti o susseguenti alla partenza 5).

E lo stesso privilegio avevano i rustici durante il periodo del raccolto delle messi e delle uve 6), periodo che non era tassativamente determinato, ma per lo più era,

---

1) Const. Sic., Lib. I, Tit. 77.

2) Const. Sic., Lib. I, Tit. 93.

3) Cons. di Palermo, c, I e cons. di Corleone c. 30.

4) Const. Sic., Lib. I, Tit. 97.

5) Const. Sic., II, Tit. 20. Così era in diritto langobardo cfr. PERTILE, op. cit. VI. II. pag. 66 e nel diritto comune JOHANNIS BASSIANI. *Libellus de ord. iudiciorum (Bibl. Jurid. Medi Evi,* 1892, pag. 222) § 108.

6) Const. Sic., Lib. I, Tit. 75.

come in Palermo, fissato anno per anno dal capo del comune 1).

Le consuetudini di Palermo 2), fedeli ad antiche tradizioni romane 3) esoneravano altresì dall'onere di comparire, chi andava a nozze, o era colpito da lutto domestico, entro i nove giorni successivi al lieto o luttuoso avvenimento.

La convenzione era altresì vietata nei giorni feriali, nel Natale e nei sette giorni seguenti, nella Settimana Santa e nell' altra successiva alla Pasqua, nelle feste in onore della Beata Vergine, dei SS. Apostoli e nelle altre festività solenni 4).

6. Quando il convenuto non si fosse presentato entro il termine perentorio, veniva dichiarato contumace e tale per le costituzioni sveve s' intendea chi «*per se nec compareat, nec ab alio excusatio proponatur*»; l'*excusatio legitima* doveva farsi provando, che nel termine scorso il citato non poteva presentarsi 5).

La contumacia, constatata e dichiarata dal giudice, aveva effetti giuridici importantissimi, sopratutto per riguardo alla *missio in possessionem*, con cui si curava ad un tempo a garentire l' attore ed a costringere il convenuto a presentarsi in giudizio.

Federico II già distingueva a questo proposito tra azioni *in rem* e azioni *in personam*. Nel primo caso l'attore veniva messo senz'altro in possesso della *res* da lui perseguita; nel secondo il giudice doveva immetterlo nel pos-

---

1) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 215; 293.

2) Cons. di Palermo, c. 25.

3) Nov. CXV c. 5; 2, D, II. Così anche in diritto comune: Durandi *Spec. iuris*, op. cit., Lib. II, Parte I, pag. 431, n. 18.

4) Cons. di Palermo c. 70. Ciò trovasi nel diritto giustinianeo (C, III. 12) e nel diritto comune Bassiano, *Libellus de ord. iudic.* (In *Bibl. Iurid. M. E.* 1892, p. 200) § 60.

5) Const. Sic. Lib. I, Tit. 99 e Cons. di Palermo, c. 1.

sesso di tanta quantità di beni mobili ed immobili (gli allodiali a preferenza dei feudali), che si eguagliasse in valore allo ammontare del debito dichiarato, previa una sommaria constatazione della realtà di questo 1).

Per Federico II il possesso tediale, dopo un anno, poteva dar luogo ad una subastazione dei beni dati in possesso, o si tramutava in proprietà, se il convenuto non si fosse presentato in giudizio entro un termine legale, che si trova variamente fissato 2): dal breve intervallo di 50 giorni, che noi troviamo ammesso in Trapani 3) e in Messina 4), si va al termine di 4 mesi, sancito dalle consuetudini di Noto 5).

Per la contumacia avvenuta dopo la contestazione della lite, Federico distinse se la questione si era resa chiara, oppur no. Nel primo caso si procedeva in *heremodicio;* nel secondo si ricorreva alla missio in *possessione*m secondo le misure, che già si sono ricordate per il caso precedente 6)

Il Rito di Alfonso si attenne fondamentalmente alle norme di Federico, chiarendo soltanto, che la *missio in possessionem* doveva esser preceduta da una sommaria cognizione sulla esistenza e sull'entità del debito in base al quale era chiesto 3). Quali atti bastassero per questa *sommaria*

---

1) Const. Sic. Lib. I, Tit. 92. 2.

2) Cons. di Trapani, c. 25 (Reg. Pol.).

3) Cons. di Messina, c. 39.

4) Ciò in conformità del diritto comune Bassiano, op. cit., § 297 (*B. I. M. E.* pag. 233) Damasi, Tit. 13, in Wunderlich, *Anecdota que ad processum civilem spectant* Gottingae 1841, pag. 61.

5) Cons. di Noto, c. 22. In dette consuetudini si doveva dare il possesso tediale *causa rei servandae* dei beni *de qua agebatur*, e ciò conforme al diritto comune (Bassiano, op. cit., § 293 *(B. I. M. E.* pag. 233) Damasi, Tit. 13 in Wunderlich, op. cit., pag. 60.

6) Const. Sic., Lib. I, Tit. 100.

3) Cap. XCVII di Alfonso.

cognitio, tanto discussa tra i glossatori e post glossatori 1), non è però chiarito dalle fonti, che abbiamo avuto per le mani.

7. La contumacia fu anche colpita da sanzioni penali. Sotto i Normanni i contumaci dovevano pagare nove oncie di oro e la terza parte di un oncia; ma Federico II, per un principio di giustizia distributiva, volle che la pena fosse proporzionato ai beni ■ ragguagliato al terzo dei mobili, e nelle cause civili dinnanzi ai baiuli per ogni mese di contumacia fosse pagato un agostaro di più. 2)

In Palermo invece, in caso di contumacia, si suggellava la casa del contumace che, se entro tre giorni si presentava, poteva ottenere la rimozione dei suggelli col pagamento di un quarto di tari; se invece, non presentandosi, rompeva i sugelli, era tenuto a pagare quattro tarì 3). In questo caso il carattere di pena è evidente; nel primo parrebbe trattarsi piuttosto di una pena, di un indennizzo di spese giudiziarie e ciò sarebbe confermato dalla dizione: « *nulla poena proinde curiae applicanda* », che trova il suo riscontro in altre consuetudini 4).

Le pene della contumacia non colpivano solo i privati, ma anche le università. Se questa, *civiliter* convenuta e contumace, non possedeva cosa alcuna, allora i cittadini di essa dovevano pagare una colletta *pro modo facultum*

---

1) In diritto romano nei giudizi contumaciali dovevasi conoscere *summatim* dell'esistenza del debito: ciò passò in diritto comune medioevale. Però tra i giuristi si fece questione intorno alla parola *summatim;* interpretandola Azone come se fosse sufficiente il solo giuramento dell'attore; Roffredo, Durante e Baldo opinarono esser necessaria una *cognitio summaria per testes et instrumenta.* (Durandi, *Spec. iur.*, T. II, pag. 454).

2) Const. Sic., Lib. I, Tit. 99.

3) Cons. di Palermo, c. I.

4) Cons. di Messina, c. 56; di Trapani, c. 48 (Reg. Poligr.) Invece nella Curia del Maro di Messina il contumace doversi pagare come pena un tarì La Mantia. *Consolato del mare e dei mercanti e capitoli vari di Messina e di Trapani*, Palermo 1897, pag. 10, c. I. Starrabba, *Cons. ■ Priv.*, op. cit., pag. 276.

suarum, in maniera che ogni focolare pagasse mezzo augustale con la ripartizione proporzionale alle ricchezze private, *sicut in collectis fieri consuevit* 1).

Al contumace, che in tempo utile si fosse presentato in giudizio, era lecito riprendersi i propri beni, ponendo termine al possesso tediale dell'attore, ma doveva insieme pagare un'augustale d'oro, il quale doveva figurare come un *ius curiae*, di cui la curia stessa si garentiva coll'esigerlo prima della immissione in possesso dall'attore stesso 2).

Collo sciogliersi della contumacia l'attore aveva naturalmente diritto alla rifusione delle spese giudiziarie sin allora sostenute.

Se la *missio in possessionem* era caduta sopra un feudo il contumace, per riaverlo, doveva anche pagare le spese, che si erano dovuto sostenere dal possessore *pro servitio curiae*: e allo scopo di non far venir meno i diritti della curia, si prescriveva che si *quid de his Bajulus citato dimiserit de proprio suo Curiae nostrae componeret* 3).

Per le ulteriori spese le consuetudini di Palermo 4), di Messina 5), di Trapani 6) e di Noto 7) richiedevano dall'ex contumace una *cautio iudicio sisti*, che secondo la curia arcidiaconale di Palermo 8) poteva anche essere una *cautio iuratoria*.

---

1) Const. Sic. Lib. I. Tit. 108. Il primo caso è conforme a disposizioni romane (Dig. III, 4, I, 12). Cfr. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanni e sveve*, Torino 1884, pag. 60 e seg. Il secondo caso è invece un prodotto delle dottrine medioevali.

2) Cap. XCVII di Alfonso.

3) Const. Sic. Lib. I, Tit. 101: "*Tantum minus nomine fructuum a possessore requirat, quantum pro servitio quod Curiae nostrae de re possessa debetur, possessor exsolvit*".

4) Cons. di Palermo, c. 1.

5) Cons. di Messina, c. 39 (Appulo).

6) Cons. di Trapani, c. 25. (Reg. Poligr.)

7) Cons. di Noto, c. XXIII.

8) Cons. di Palermo, c. 76.

CAPITOLO III

Il procedimento ordinario

1. Libello ed eccezioni. 2. Contestazione della lite. 3. Giuramento di calunnia. 4. Interrogazioni. 5. La *termini datio ad probandum*. 6. La produzione dei testimoni. 7. La produzione dei documenti. 8. Il giuramento suppletorio. 9. Allegazioni degli avvocati.

1. Fatta la citazione, se si procedeva *ordinarie,* occorreva la consegna del libello da parte dell'attore al convenuto. E fu probabilmente una novità di fronte all'antico diritto e nelle costituzioni di Federico II, 1) che eccepì le sole cause al di sotto dei due agostari e nelle consuetudini siciliane 2).

« *Infra triduum a die oblatione libelli vel in civili vel in criminali iudicio*, e secondo le costituzioni sicule 3) e le consuetudini palermitane 4), dovevansi infatti proporre le

1) Const. Sic., Lib. II, Tit. 18. Il risorgere del diritto romano fece generalizzare l'uso del libello. Cfr. DAMASI, *Summa,* (WUNDERLICK, op. cit.), T. I, *de lib. obl.;* PILLIO, *(Bergmann*, op. cit. pag. 4 e seg.) DURANDI, *Specul. iur.*, L. II, P. I, T. II, pag. 492. BASSIANI, § 115, (*B. I. M. E.* pag. 223), etc.

2) Cons. di Palermo, c. 2, 76, 34, 54, Cons. di Monte S. Giuliano, c. 14. (*in Arch. St. It.* 1887. II. pubbl. da LA MANTIA). Cons. di Siracusa. c. 37. 27. Cons. di Catania, c. 38.

3) Const. Sic. Lib. II, Tit. 19.

4) Cons. di Palermo, c. 5.

eccezioni dilatorie, in conformità del diritto romano 1) e comune 2), cui si rimetteva lo stesso imperatore.

Nel giugno del 1312, essendo sorti dei dubbi nell' interpretazione di queste consuetudini palermitane, la Corte Baiulare dichiarò, che, nonostante che dentro il termine principale di tre giorni dati dal tempo della contestazione della lite la parte convenuta non avesse fatto le posizioni, nè avesse dato le prove, dopo presentate le posizioni, queste dovevano ritenersi come provate, anche se poi fossero date le prove nel termine delle eccezioni perentorie 3).

Queste si potevano invece presentare in ogni momento del processo fino al concluso, almeno secondo le stesse consuetudini palermitane essendosi però da Federico II introdotto l' obbligo di opporre le eccezioni competenti al reo *simul et semel*, cioè in una sola volta 4).

Le eccezioni riguardante questioni pregiudiziali, come quelle di filiazione, di parentela, non impedivano la contestazione della lite, potendo formare elementi di prova 5).

2. La contestazione della lite, per le costituzioni di Federico 6), si effettuava tra le persone principali *per confessionem o per negationem*, come nel diritto ecclesiastico 7). Nè diversamente l'intendono le consuetudini di Palermo 8) e quello di Caltagirone 9).

---

1) Cfr. Brandileone, *Il dir. rom.*, op. cit., pag. 53.

2) Bassiano, § 445 e 419, *(B. I. M. E.* pag. 238); Damasi, *Summa*, Tit. 23 (Wunderlik, op. cit., pag. 68); Tancredi, P, II, Tit. 5, § 1, Bonaguida, P. III, Tit. 3; Durandi, *Sp. iuris*, T. II, pag. 511 e seg.

3) Pollaci e Gnoffo, *Atti della città di Pal.*, op. cit., pag. 307. Siciliano Villanueva, op. cit., pag. 182.

4) Const. Sic. Lib. II, Tit. 24.

5) Const. Sic., Lib. II, Tit. 33.

6) Const. Sic. Lib. II, Tit. 18.

7) L. un., X, II, 5 "*non per positiones et responsiones ad eas, sed per petitionem in iure propositam et responsionem secutam litem contestatio fiat*„ cfr. Brönneck. op. cit., pag. 257, Brandileone, op. cit., pag. 54.

8) Cons. di Palermo, c. 5.

9) Cons. di Caltagirone, c. X.

I Capitoli del Rito la ricordano soltanto pel procedimento penale 1); ma il silenzio probabilmente è dovuto al fatto, che tal materia si lasciava regolare al diritto comune 2).

3. Contestata la lite, i due avversari dovevano prestare il giuramento di calunnia secondo le norme del diritto romano. L'istituto era caduto in disuso durante il periodo bizantino, e fu ristabilito da re Ruggieri secondo le Assise del Codice Cassinese (cap. 35); ma neppure la sua legge fu rigidamente osservata nella pratica; poichè il Capasso 3) dimostrò, dietro l'esame delle carte di giudicato, che non si trova usato tal giuramento prima delle costituzioni di Federico, che di nuovo lo richiese. 4).

Notevole è, che del sacramento di calunnia si fa pur parola nei capitoli della curia di Messina; 5) ma non era per esse obbligatorio, giacchè vi si dice che doveva prestarsi *« si la parti lu dimanda, sacramentu di calumpnia et si la parti nun ladimanda nun lu divi da si riquediri »*, principio non conforme al disposto generale delle consuetudini, che lo ritenevano in ogni caso obbligatorio, ordinandole al giudice la delazione 6).

4. Prestato il giuramento di calunnia, si passava alle

---

1) Cap. CLVI e CLVII di Alfonso.

2) La *litis contestatio* del diritto comune non differiva da quella del diritto ecclesiastico. Cfr. Durandi, op. cit., T. II, pag. 565.

3) Capasso, *Sulla storia esterna*, op. cit., pag. 44.

4) Const. Sic. Lib. II, Tit. 24. Cfr. Brandileone, *Il dir. rom.*, op. cit., pag. 54 e seg., Del Vecchio, *La legislaz. di Federico II imp.*, Torino 1874, pag. 133. Pare che l'imperatore Federico abbia tenuto molto a questo giuramento da lui imposto nell'aggiunta del codice di Melfi.

5) Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 278. Nel consolato di mare di Barcellona invece lo si richiedeva sempre (Casaregis, *Il cons. di Mare*, Livorno 1788, pag. 4, cap. 8). Sulla obbligatorietà di esso nei giudizi del m. e. vedi Salvioli. *Iusiurandum de calumnia nel suo svolgimento dall'antichità fino al sec. XVI.* in *Omaggio del Circ. Giurid. di Palermo all'Università di Bologna.* Pal. 1888, pag. 68 e seg.

6) Salvioli, *L'iusiurandum cal.*, op. cit., pag. 68. Brünneck, op. cit. pag. 257.

interrogationes, le quali dovevano esser fatte dal giudice alle parti, e non dall'una parte all'altra. Ciò avvenne già nell'età normanna 1), e lo stesso sistema fu accolto nelle costituzioni sveve, per cui le parti litiganti tanto prima, quanto dopo la contestazione della lite, *prout iuris ratio et aequitas judicem moverit*, venivano dal giudice interrogate 2), alle sue interrogazioni rispondevano da sè o per mezzo di altri.

Per le *interrogationes* il giudice aveva una guida nelle *intentiones* o *replicationes* delle parti stesse, e nelle consuetudini di Palermo si dice appunto, che le interrogazioni dovevano esser fatte *in datis articulis et exceptionibus* 3); ossia, come si legge nelle consuetudini catanesi, *sub iuribus et exceptionibus partis adversae* 4).

Per rispondere la parte poteva e soleva chiedere prima il consiglio del suo avvocato 5), ma quando il giudice avesse avuto sospetto della falsità, aveva facoltà di addurre il rispondente *ad sacramenti religionem* 6).

Anche si preparavano all'uopo apposte *positiones*, giusto il diritto canonico 7) e comune 8); noi le troviamo menzionate espressamente solo nelle consuetudini di Corleone 9), ma dovevano essere di uso generale.

---

1) Così in una carta del 1133 dell'Arch. Vesc. di Patti in Gregorio, *Consid.*, p. 116: " *Appellatione et responsione audita, iudices quaesivere a Pactentibus utrum memoratorium suae concessionis haberent; qui dixerunt ab abbate Ambrosio se habuisse... Episcopus a judicibus requisitus respondit* etc. „ Così in altre carte.

2) Const. Sic. Lib. II, Tit. 26.

3) Cons. di Palermo, c. 5.

4) Cons. di Catania, c. 55.

5) Const. Sic., Lib. II, Tit. 26.

6) Const. Sic. Lib. II, Tit. 25.

7) Salvioli, *Iusiurandum*, op. cit., pag. 59, n. 2 (an. X; 2. 5).

8) Tancredi, P. III, t. 3, § 1.

9) Cons. di Corleone, c. 3: " *actor vel reus accusator, tam in civili quam in criminali, positiones et articulos repraesentet* „.

5. Non potendosi sempre esibire senz'altro le prove dell'affermazione o negazione delle parti, era naturalmente necessario accordar loro, per l'esibizione di esse, *induciae* o dilazioni sufficienti a raccogliere gli elementi necessari per la prova stessa. Così almeno avveniva nelle cause civili ordinarie, dove, e secondo le consuetudini di Palermo 1) e il Rito di Alfonso 2), la *termini datio* era lasciata all' arbitrio del giudice, che doveva tener conto della *rei qualitas*.

In seguito parve però opportuno limitarne l'arbitrio almeno con la fissazione di un termine massimo. Su questa via cominciarono a porsi gli Statuti e quelli di Palermo accordarono quindici giorni per presentare i testimoni che dimorassero in città, chè altrimenti il giudice, a secondo della distanza, era autorizzato a dare un sol termine più o meno lungo a suo arbitrio 3).

Negli atti della città di Palermo troviamo delle *induciae* ora di giorni otto per tutte e due le parti 4), ora di giorni dieci 5) ora di giorni quindici ed ora di un mese 6) per la produzione dei testimoni, ciò conformemente alle consuetudini.

Anche nella curia del mare di Messina (7) era stabilito che: *tantu per pruuari, quantu per difendiri, quantu etiam per riconueniri si diui dari lu termini di iorni X oy*

---

1) Cons. di Palermo, c. 5. Così anche secondo la Const. Sic. Lib. II, Tit. 24.

2) Capitolo CLXXI di Alfonso. Tanto i capitoli del Rito quanto le consuetudini di Palermo dicono che: "*in causis ordinarie procedatur per termini dationem*„.

Il Cumia (*In Ritus M. R. C.*, Venetiis 1578, pag. 383) dice che: "*ratio est, quia post litis contestationem in ordinariis primus actus, qui fit est termini datio; sed in summariis est praesentatio capitulorum*„.

3) Cons. di Palermo, c. 5.

4) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pagg. 280, 284, 250, etc.

5) Id., op. cit., pag. 259.

6) Id., op. cit., pag. 215.

7) Starrabba, op. cit., pag. 277.

V a lu arbitriu di li consuli, infra li quali luna et lautra parti diui prisintari raiuni et difinsiuni, tistimonij et instrumenti et omni autra maynera di provi et defensioni».

Le cause feudali essendo *magnae et magnarum rerum*— —così dicono i commentatori del Rito 1), — richiedevano però un termine più lungo, che di solito era di un mese.

Per le cause allodiali invece, secondo il Rito alfonsino 2), se gli elementi di prova si trovavano nella città, ove risiedeva la curia chiamata a giudicare, il termine *ad probandum* era di dodici giorni. Prima della dazione del termine, allorquando la prova dovesse esser fatta per testimoni, si esigeva che i testimoni stessi fossero esplicitamente indicati e per evitare delle dilazioni maliziose, dirette a stancare la parte avversaria, si volle che la parte, la quale dichiarava di volerli esibire, giurasse di non farlo a scopo di malizia; così disponevano le consuetudini di Palermo 3) ■ forse più chiaramente i capitoli della curia del mare di Messina, dicendo che dovevasi: «*prima presentare per scriptura li nomi et cognomi di kissi testimonii, undi su, cum cui su andati et poy diui iurari per condignu sacramentu, comu ipsu non peti lu tempu per nulla adimuranza oy bistencta dari ali quistioni ne per calumpnia oy maluistati, ma ki si renda multu certu putiri pruuari la sua intencioni cum kissi tistimonij, cussi li consuli auendo respectu a la distancia di lu locu oy uiaiu, undi li tistimonij sunnu et cussi dari tempu bastanti etc*». 4).

Per il Rito di Alfonso, se gli elementi di prova dovevano cercarsi fuori della Sicilia, si accordava un termine di sei mesi; ma il termine non differiva la prosecuzione della lite; si faceva il concluso e si spediva la causa, ob-

---

1) Barbagallo, op. cit., pag. 144.
2) Cap. CLXXI di Alfonso.
3) Cons. di Palermo, c. 5.
4) Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 278.

bligando l'attore a dar cauzione di restitur tutto nel caso, che arrivate le prove ultramarine, egli soggiacesse 1).

Che il giudice potesse ancora dare un secondo termine, era escluso dalle consuetudini di Palermo, disponenti che non *duo termini, sed unus solummodo pro ipsis omnibus testibus praebentur* 2); il Rito invece l'ammise, con la restrizione però che si dovesse riguardare, se le persone che si chiedevano erano o no restituibili. E tali erano i minori 3), i pupilli 4), le donne 5), il Fisco 6), le Chiese 7), cui si concedeva un secondo termine o una *restitutio in integrum* rispetto agli effetti del danno del termine. In ciò Alfonso si atteneva a più antiche consuetudini, che si riscontrano anche nella Curia del Mare di Messina 8).

Le dilazioni che si concedeva a tali persone, *ex causae primae missionis in possessionem et secundae* 9), erano, secondo il Rito, di giorni sei.

Se le parti in lite non erano persone restituibili, esistendo una giusta causa di restituzione si concedeva un secondo termine, come per diritto comune 10), e che era fissato ad arbitrio del giudice; secondo la distanza del luogo, ove si trovavano i testimoni.

---

1) Cap. CLXXI di Alfonso. Per influenza del diritto giustinianeo (Nov. 69, c. 2) anche il diritto comune accordò per le prove ultramarine sei mesi di dilazione preparatoria cfr. Durandi, op. cit., II, pag. 498 e Bassiano, § 546, *(B. I. M. E.*, pag. 243).

2) Cons. di Palermo, c. V.

3) Cap. CXXXIV di Alfonso.

4) Cap. CLXXI di Alfonso e *Capit. Curiae Maris* di Messina in Starrabba, op. cit., vag. 278.

5) Capitolo CXXXIV e CLXXI di Alfonso. *Capit. Curie Maris* in Starrabba, op. cit., pag. 278.

6) Cap. CLXXI di Alfonso.

7) CXXXIV di Alfonso.

8) *Cap. Curiae Maris* in Starrabba, op. cit., pag. 278.

9) Cap. CXXXIV e CLXXI di Alfonso.

10) Damasi, *Summa*, Tit. 89, p. 118; Tancredi, P. 2, Tit. 17, § 5, Durandi, *Spec. iuris*, T. II; pag. 503.

Altre dilazioni il Rito non accordava, *ne lites immortales fierent* 1), mentre per i capitoli della curia del mare di Messina si potevano dare più dilazioni ciascuna di giorni otto, anche alle persone non restituibili, purchè avessero costoro giurato « *ki lu dictu terminu nun lu petino per bistintari* (cioè dilungare) *li quistioni, ma per sullivari la causa sua* » 2).

6. Le prove si facevano per *testes, instrumenta et acta omnia*, come dice il Cap. CLXXII di Alfonso.

I giudizi di Dio erano tramontati da un pezzo, essendo stati nei procedimenti civili vietati dall' Imperatore Federico II 3). E pur tuttavia nell' epoca normanna, più che tali barbariche prove, si ricorreva agli *argumenta, testes, collatio scripturarum et alia vestigia veritatis* 4).

I testimoni per presentarsi dovevano esser citati *domi vel personaliter* entro il termine dato 5).

In Sicilia non si ammisero a testimoniare essendo colpiti da incapacità assoluta: *a*) gli infami e come tali ammisero le costituzioni di Federico e figli dei ricettatori, i complici e fautori dei Patareni 6) e le consuetudini di Palermo ritennero anche gli *ad datios et taxillos lusores* e coloro che entro città vendevano vino al minuto 7); *b*) gli eretici 8); *c*) gli infedeli. 9) Gli ebrei erano colpiti da una

---

1) Cap. CLXXI di Alfonso.

2) STARRABBA, op. cit., pag. 278.

3) Const. Sic. Lib. II. Tit. 32. Fu lasciato il duello in parecchi casi, specie nei giudizii penali. Anche le Consuetudini di Messina (c. 44) e di Trapani (c. 39) lo permisero nei casi di pena di sangue contro i testimoni e l'accusatore. Cfr. DEL VECCHIO, op. cit., pag. 347 e seg. Anche altrove l'uso di esso nelle cause civili cadde presto. LATTES, *Il diritto statutario nelle città lombarde*, Milano 1899, pag. 107.

4) Assise Vatic., c. XXII.

5) Così anche per la Cons. 5 di Palermo.

6) Const. Sic. Lib. I, Tit. 2.

7) Cons. di Palermo, c. 72.

8) Cons. di Palermo, c. 15. Prescrizione del diritto giustinianeo, conservata nella *Summa Perusina* (PATETTA, *Bullett. Ist. Dir. Rom.*, XII) L. 5 e L. 11, (21) — L. 7 L. 3. e adottata dal diritto comune (DURANDI, Lib. I. pag. 30) IOH. BASSIANO, § 384. (*Bibl. Iur. M. E.* pag. 236).

9) Cons. di Palermo, c. 15; di Trapani c. 24, (Reg. Pol.); di Messina.

incapacità relativa, non potendo prodursi a testimoniare contro i Cristiani per la speciosa ragione, che dovevano a *communione fidelium separari propter falsa testimonia, quae contra Christum perhibuerunt, cum pati voluit mortem Crucis* 1). E lo stesso principio per le consuetudini di Palermo e di Siracusa valse per i Saraceni. D'altronde a Messina, a Trapani, e a Siracusa, non era nemmeno ammessa la testimonianza dei cristiani contro i Giudei, ma nelle Consuetudini di Palermo 2) lo furono nei casi in cui *Christiani per iura communia repellarentur.*

Il re Federico II nel 1310 emanò pure un capitolo per abolire la prava consuetudine esistente in diversi luoghi della Sicilia, onde i Cristiani non erano ammessi a testimoniare contro i Giudei, *statuens a modo standum fore super hoc iuri communi, canonico et civili.* 3)

L'incapacità relativa colpiva ancora:

Le donne 4) *ne virorum aspectibus, contra sexus pudicitiam se immisceant,* nei casi però, in cui mancavano uomini ed in altro modo non potevasi avere testimonianza, fu pur necessario il ricorrere alle loro deposizioni, trattandosi di attestare rapporti di parentela 5), questioni di parto

---

c. 47 (Manca nell'edizione di Appulo, perchè, come egli dice, ai suoi tempi erano stati gli Ebrei esclusi dalla città, invece trovasi nel Cariddi V. La Mantia, *Antich. e Cons.*, op. cit., pag. CCXC, Prefaz.). Cons. di Siracusa, c. 24. Così era anche in diritto comune. Cfr. Durandi, *Sp. iuris*, I, pag. 30.

1) Cons. di Palermo, c. 15.

2) Consuet. di Palermo, c. 15.

3) Cap. LXVII di Federico, in Testa, op. cit., I, pag. 79. Ben giustamente il La Mantia osserva che i capitoli delle Consuetudini di Trapani, di Messina e di Siracusa, dovevano essere anteriori a questa legge di Federico, che li volle aboliti (*Antiche Cons.*, Prefaz. CCXCI).

4) Così per le Cons. di Palermo, c. 12, 14, 76; di Messina c. 47; di Trapani, c. 24 (o XXXVII); di Piazza c. 45. Queste disposizioni delle consuetudini non traggono origine dal diritto bizantino, nè dal diritto barbarico, ma dall'influenza del diritto canonico come ci fa conoscere il Siciliano-Villanueva, nel suo lavoro: *Sul diritto greco-romano (privato) in Sicilia* in *Riv. di st. e filos. del dir.*, II, pag. 356 e seg.

5) Cons. di Messina, c. 47; di Trapani, c. 24 (L. P.)

1), di nascita 2), di età 3), oppure avvenimenti accaduti nei monasteri di donne 4), nei molini 5), nei forni 6), nei bagni 7), nei ginecei 8), nelle Chiese 9), nelle congregazioni di donne che si facevano a causa di sponsali o di matrimonio 10), nei fiumi 11), nelle fontane 12), nel talamo *(in tineniis)* 13) e nei luoghi solitari 14).

Per la consuetudine 12 di Palermo le donne anche in questi casi venivano interrogate ed intese nelle case proprie, giurando *ut est juris.*

b) I minorenni, ossia quelli che erano sotto i 14 anni di età 15).

c) In via di privilegio i vescovi. Per le Assise Normanne essi non potevano esser chiamati in giudizio per testimoniare, tranne che per cause ecclesiastiche o pubbliche, quando la necessità o l'autorità del Re l'imponesse 16)

---

1) Cons. di Palermo, c. 12, c. 14, c. 76; Cons. di Messina, c. 47; di Trapani, c. 24.

2) Cons. di Messina. c. 47; di Trapani. c. 24.

3) Cons. di Messina, c. 47; di Trapani, c. 24.

4) Cons. di Palermo, c. 12, 14 e 76.

5) Cons. di Palermo, c. 12, 14 e 76; Cons, di Piazza c. 45.

6) " in *clibanis* „ Cons. di Palermo c. 12, 14 e 76; " *in furnis* „ Messina, c. 47 e Trapani c: 24; Piazza c. 45.

7) Palermo, c. 12, 14 e 76; Messina c. 47; Trapani, c. 24, Piazza, c. 45.

8) Palermo, c. 12. 14 e 76. Più esattamente le consuetudini di Messina, c. 47 e di Trapani, c. 24, dicono " *in domibus* „.

9) Messina, c. 47 e Trapani, c. 24.

10) Cons. di Palermo, c. 12, 14 e 76.

11) " *in fluminibus* „ Palermo. c. 12, 14 e 76; " *in flomariis* „ cons. di Messina, c. 47; e Trapani, c. 24.

12) Cons. di Piazza, c. 45.

13) Cons. di Palermo, c. 14, 12 e 76.

14) Cons. di Messina, c. 47 e di Trapani, c. 24.

15) Cons. di Monte S. Giuliano, c. 12. Disposizione derivante dal diritto comune così TANCREDI, Tit. 6. P. III; DURANDI, *Sp. iur.*, Tomo I, pag. 290; BASSIANO, § 384. *(B. I. M. E.* pag. 236).

16) Assise del Cod. Vat. VIII, del Codice Cassinese 4 § 4, ciò per influenze delle leggi romane. Cfr. *Summa Perusina* I, 2, (3), L 7. (Ed. PATETTA op. cit.).

d) I famuli = gli stipendiarii, cui era fatto divieto di testimoniare per cause dei loro padroni. Si ammise però la loro testimonianza nei giudizi di danni prodotti da animali nelle campagne 1) *quia in campis est raritas testium et non posset testium haberi copia.*

e) Per ragioni analoghe i parenti, i nemici di una delle parti presentati dall'altra non potevano testimoniare 2).

I testimoni dovevano essere per lo meno tre; però, eccependosi alla massima « *unius autem testis non facit fidem* » 3) nelle cause per risarcimento di danni prodotti da animali, si credeva anche ad un solo testimonio, purchè *fide digno* 4). A Catania bastavano due testimoni nel caso di espulsione dal buon vicinato di una donna di facili costumi 5).

Chi era chiamato a far testimonianza in giudizio, non poteva sottrarvisi. Un privilegio di Arrigo VI per la città di Messina dell'anno 1194 disponeva infatti: « *quicumque in contractibus vel in aliis quibuslibet causis in testimonium vocati fuerint, et ipsi concesserunt, et ex eo in curia nostra testificari noluerint, precepimus ut de caetero cogantur a curia nostra* » 6), privilegio rinnovato al 1197.

---

1) Così per le consuet. di Monte di S. Giuliano, c. 12; di Noto, c. 35; di Sciacca, in La Mantia, in *Arch. St. It.* 1884). Non potevano dette persone testimoniare per disposizione derivante dal Cod. Teod. (IX. 6, 3) e da esso passata nell'Editto di Teodorico (c. XLVIII e XLIX Ed. Padelletti) e nel diritto comune (Tancredi, P. 3, 2, 7, Durandi, op. cit., I, pag. 286, n. 12 Bassiano, § 385. (*B. I. M. C.*, p. 236) Cfr. Pertile, op. cit., VI. Parte II. pag. 38.

2) Così nei *Capitula Curiae Maris* di Messina (Starrabba, op. cit., pag. 279).

3) Disposizione del dir. com. Damaso, Tit. 62, pag. 99, Pillio, *De testibus*, § 8.

4) Cons. di Noto, c. 35; di Sciacca', c. XI *Capitula generalia terre Trapani*, c. 41 in La Mantia, *Consolato del mare*, op. cit., pag. 24.

5) Cons. di Catania, c. 38.

6) Priv. pubbl. da Scheffer-Boichorst, *Heinrichs VI und Konstanzes I. Privilegien für die Stadt Messina in Zur Gesch. des XII und XIII I. h. Diplomat. Forsch.* 1897, trad. di Garufi in *Arch. St. Sic.* XXIV (1899), pag. 591 e da Starrabba, *Cons. e Priv. di Messina*, op. cit.,

Venuto al giudizio, il testimonio giurava sui quattro evangeli di dire la verità 1) e il giuramento era prestato innanzi le parti citate appositamente per assistere ad esso 2).

Indi i testimoni venivano chiamati singolarmente ed interrogato ciascuno di essi *de causa scientiae — quod vidit — quod audivit — de loco — de tempore* 3).

Re Alfonso nel 1433 4) prescrisse che, presso la Magna Curia nelle cause civili superiori di onze cento e nelle criminali con pena di sangue, i testimoni del luogo, ove si trovava la Magna Curia, dovessero esaminarsi da uno dei giudici di essa; ed un notaro doveva redigere in iscritto e in lingua volgare ciò che i testi deponevano *de verbo ad verbum*, non come si era sin allora usato di scrivere « *lu tali dissi comu tali* ». Lo stesso doveva fare il commissario, quando si recava in un luogo, ove non risiedeva la Gran Corte per ricevere deposizione di qualche teste lontano.

Scritta la deposizione, dovevasi poi leggere ai testi o dal giudice o dal commissario « *aczoche si fosse scriptu plui*

---

pag. 123 (oltre da Gallo e da Du Cherrier). Questo privilegio è stato diplomaticamente dimostrato falso (Cfr. Garufi, *Su la curia stratigoziale di Mess.*, op. cit., pag. 5), però probabilmente il contenuto del brano su riferito è storicamente vero.

1) Il giuramento presso la popolazione greca nell' epoca normanna era caduto in disuso per opera del diritto bizantino, ricomparve nella seconda metà del sec. XII, V. la nostra Introduzione.

2) Cfr. Starrabba, *I diplomi della cattedrale di Messina* in *Docc. per servire alla Storia di Sicilia*, Palermo 1876, doc. del 1220, pag. 97 " *Vocato legiptime — Camerario vel Procuratore vel Bajulo dicti Regis, in cuius iurisdictione vel bailliva seu territorio Ecclesia et pertinentiae praedictae consistunt. ad videndum iurare testes, quos archiepiscopus ad probandum duxerit* „ Così nel doc. a pag. 101 (1226), ivi. Così anche nel diritto comune V. Tancredi, P. 3, Tit. 6.

3) V. Isid. La Lumia, *Estratti di un processo per lite feudale del sec. XV.* in *Docc. per servire alla St. di Sic.* Vedi varie testimonianze in molti atti inediti del sec. XIV della città di Palermo presso l'Arch. Com. di detta città. Così usavasi nel diritto comune, v. Tancredi, P. 3, Tit. 9 § 2; Gratiae, P. 2, Tit. 6, § 2; Bonaguida, (in Wunderlick *Anecdota* etc., op. cit., pag. 289), P. 3, Tit. 7; Durandi, *Spec. iuris*, I; pag. 294.

4) Cap. XI e LXXXVI di Alfonso. (Testa, op, cit., pag, 210 e 235).

mino, si pocza declarare secondo la depositioni de lo testimonio: facto questo quello che lo examinerà scriva manu propria questi paroli: Ratificavit praedicta».

7. Per aver validità nei giudizi gli strumenti per le costituzioni sicule dovevano scriversi in pergamena, e non in carta bombacina ed essere sottoscritti da un notaro e da un giudice; se il valore dell'oggetto dell' obbligazione era inferiore ad una libbra d'oro dovevano esser firmati da due testimoni, se di maggior valore da tre 1). Per constatare l'autenticità dell'atto si osservavano anzitutto il suggello, indi la forma della scrittura e il cordoncino, in cui era appeso il sugello 2).

Le deposizioni e i documenti si leggevano in udienza alla presenza delle parti; nel che consisteva la *publicatio* o *apertura testium* cui accennano le consuetudini di Palermo 3).

8. In mancanza di prove per testimoni ed istrumenti si poteva ricorrere al giuramento; le consuetudini di Palermo dicono che *probationum inopia debitoris stabitur iuramento* 4). Solo nelle cause tra padroni e servi e tra imprenditore ed operaio 5), tra locante ■ locatario 6) per la

---

1) Const. Sic. Lib. I, Tit. 80. Due o più *idonei* o *licterati testes* venivano richiesti dalla Cons. 67 di Palermo, St. 26 di Messina, cons. 17 di Trapani (R. Poligr.), cons. 25 di Patti, cons. 23 di Lipari, cons. 11 di Noto.

2) Reg. di Federico imp. in Carcani, op. cit., pag. 470, in Huillard-Bréholles, op. cit., V. Così in un doc. del 1266 in Starrabba, *I diplomi della cattedr. di Messina*, op. cit., pag. 101 e seg. Gregorio, *Considerazione*, op. cit. pag. 242.

3) Cons. di Palermo, c. 5. Ciò si trova anche nel diritto comune. Cfr. Pillio, P. III, § I; Tancredi, P. III, Tit. 10; Gratiae, P. 2, Tit. 6, § 3; Bonaguida, P. 3, Tit. 9; Rainerii de Perusio, LXXVI (in *Bibl. Iur. M. E.*).

4) Cons. di Palermo, c. 59.

5) Cons. di Catania, tit. XXXIII; di Siracusa, c. 28; Girgenti, tit. XV; Castrogiovanni, c. V, § 1 e 2; Sciacca, cap. III, § 1; etc; Trapani *Observantiae terrae*, c. 2; intorno alla mercede in Siracusa si stava al giuramento del padrone sino a 14 tarì. Ugualmente a Noto (c. 28) e a Catania (tit. 23).

A Girgenti il padrone doveva giurare per le questioni inferiori a 5 tarì. Cons. di Palermo, c. 54.

6) A Catania (tit. 29) il giuramento del locante valeva per la determinazione del tempo sino a 5 anni.

determinazione della quantità del valore dei danni campestri 1) per le consuetudini di varie città veniva dato questo giuramento suppletorio.

Non era ammesso invece per cause di gran valore, a meno che non vi fossero elementi di fatto che lo rendessero attendibile. Così nelle consuetudini di Palermo 2) si stava al giuramento del creditore *integrae famae*, per quanto però concerneva l' importo del suo credito, se le somme giurate non avessero oltrepassato il valore del pegno, e tranne che il debitore con documenti provasse il contrario. Per il sovrappiù del valore del pegno, chiesto dal creditore, invece doveva giurare il debitore di non sospetta fama.

Nei capitoli del Rito di Alfonso (cap. CXCVIII) abbiamo che « *si fuerit quaestio de praetio inter emptorem et eum, qui venit, ad recuperandam rem venditam a jure protimiseos statur iuramento venditoris et emptoris* » benchè l' atto di compra-vendita stabilisse un maggior prezzo.

9. Fatta la pubblicazione e rinunziate altre produzioni di prove o espletate, venivano fatte le allegazioni dagli avvocati, i quali, godevano di un termine di due giorni, per i capitoli di Polizzi 3), *ad concludendum*.

Terminate le allegazioni degli avvocati, i giudici si prendevano tutti gli atti per studiarli e profferire la sentenza, come nel diritto comune 4).

---

1) A Paternò (c. 1); a Girgenti (c. 10) sino ad un agostaro cfr. Cons. di Patti (c. 8 e 9), di Lipari (c. 9), di Siracusa (c. I).

2) Cons. di Palermo, c. 53.

3) Capitolo di Polizzi, pag. 265.

4) V. Tancredi, P. 3, Tit. 15, § 5; Gratiae, P. 2, Tit. 8; Bonaguida, P. III, Tit. 7, (pag. 293).

CAPITOLO IV.

Il procedimento sommario

1. Quando fu introdotto il procedimento sommario in Sicilia. 2. Quali cause venivano trattate con tal procedimento. 3. Modo di procedere *summarie*. 4. Quando fu introdotta l'esecuzione parata in Sicilia. 5. Condizioni dello strumento notarile per procedere all'esecuzione parata. 6. Gli istrumenti guarentigiati. 7. Forme di tal procedimento. 8. Procedimento per via di cedola. 9. Procedimenti minori.

1. Nel Rito di Alfonso, più che il procedimento ordinario, venne svolto il sommario, che era più semplice, meno lungo, meno dispendioso e regolato in modo affine a quello, che i canonisti chiamarono *cognita causa simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii;* parole che malamente interpretate dai commissari pontifici, furono spiegate da Clemente V con la decretale *Saepe contigit.*

Quando tal procedimento sia stato introdotto in Sicilia, non è possibile precisare. Già la Costituzione Sicula I, 78 accenna ad una *cognitio summaria;* ma si riferisce specialmente alla procedura criminale 1). Lo stesso imperatore Federico aveva del resto sentito il bisogno di to-

1) Secondo il Briegler *(Die einletung in die theorie des summarischen Process.* Leipzig 1859, pag. 29 e seg.) dice che la menzione di questa *cognitio summaria* nelle costituzioni è una delle più antiche in tutta Italia. Il Lattes (*Studi di dir. statutario.* Il *procedimento sommario o planario negli Statuti*, Milano, 1887, pag. 7) poi dice di non tener conto di tale menzione, perchè si riferisce alla procedura criminale.

gliere alcune formalità a certe cause per renderle più semplici, ordinando, per esempio, che per le cause di poco valore sino a due agostari non occorresse libello 1).

E poichè la procedura criminale e civile in detta epoca poco differivano, è probabile che fin d'allora fosse conosciuta una *cognitio summaria* anche per le cause civili, benchè non nel senso che fu poi precisato nella decretale *Saepe contigit* e che si rispecchia nella legislazione statutaria siciliana 2).

Il Brünneck scrisse bensì che le disposizioni delle consuetudini devono ritenersi anteriori alla sudetta decretale 3), ma non si hanno documenti per affermarlo, e piuttosto appare verisimile la tesi contraria 4).

2. Certo è che il procedimento sommario era già generalmente adottato nel 1322, quando Federico II di Aragona nel *Novus Ritus* stabilì che il *duplum* spettante al debitore nel caso d'una doppia petizione del debito dovevasi chiedere *summarie* 5) ■ anche negli atti della città di Palermo anteriori al 1321 trovansi pure delle cause possessorie trattate sommariamente 6). I processi sommari diventarono poi frequentatissimi lungo il secolo XIV, sicchè il Rito di Alfonso 7) non fece che inspirarsi alla pratica, ammettendolo nei seguenti casi:

1°) Nelle cause civili di valore inferiore alle cinque oncie e nelle cause commerciali inferiori alle dieci oncie; per

---

1) Const. Sic. Lib. II, Tit. 18.

2) Consuetudini di Palermo, c. 19, 33, 38, 54, 56, 67; Stat. di Messina, c. 42 (Ed. Appulo); Cons. di Corleone, c. 19; di Patti, c. 31; di Catania, tit. 54; di Castiglione, c. 71; di Siracusa, c. 3, 37; di Noto, c. 21; etc.

3) Brünneck, op. cit., pag. 303.

4) L'espressione "*sine strepitu iudicii*„ nel doc. del 1252 (in Battaglia, *Doc. inediti*, op. cit., pag. 134) non si riferisce ad un procedimento sommario, ma ad atti di esecuzione di propria autorità.

5) Cap. CV di Alfonso.

6) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 110, 119, etc.

7) Cap. CXXXIII di Alfonso.

le consuetudini di Messina 1) e per quelle di Trapani 2) e di Patti 3) si dice che *de re vili summarie cognoscitur* 4).

2°) *Ubi procedebatur ad litis ingressum* ossia ove trattavasi di questioni incidentali, secondo l'insegnamento di diritto comune, di cui fu interprete specialmente il Durante 5).

Per tali questioni usavasi generalmente il *procedimento per viam confessionis*, che Alfonso ricorda tra i cinque modi principali di procedere già in uso 6), ed adoperavasi specialmente quando volevasi informare il giudice di qualche avvenimento, producente conseguenze giuridiche da constatarsi dalla Curia, dopo la dichiarazione: « *Volo informare Iudices me tenere et possidere rem aliquam vel pauperem fore vel casum aliquem evenisse, ut moratoriae locus foret, vel extrinseca aliqua ad effectum executionis fienda* ».

Anche in ciò Alfonso si attenne a pratiche precedenti, poichè un procedimento informativo più spiccio si seguiva già nella prima metà del secolo XIV per emettere le lettere di cittadinanza dal Baiulo, che poi divenne il Pretore di Palermo, quando i cittadini di detta università dimoranti in altri luoghi dell'isola, per godere dei loro privi-

---

1) Consuet. di Messina, c, 42 (Ed. Appulo).

2) Consuet. di Trapani, c. 26 *(Reg. Poligr.)*

3) Cons. di Patti, c. 31.

4) Nella città di Palermo nel 1310 una causa di solvenza di sette agostari d'oro fu *sommatim cognita* (Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 226). Anche nelle altre parti d'Italia le cause fino ad una data somma erano trattate con egual procedimento Ciccaglione, *Man. di st. del dir.*, op. cit., II, pag. 161; Pertile, op. cit., VI, P,. II, pag. 121. Lattes, *Il proced. sommario*, op. cit. pag. 25. Già il diritto giustinianeo avova stabilito che le cause vili si potessero giudicare senza che intervenisse alcuna scrittura (Nor. XVII, c. 3) e lo stesso ammisero i glossatori. Cfr. Bassiano, *Summa*, § 651. *(B. I. M. E.* pag. 246).

5) In Durandi, op. cit., II, pag. 125, il quale riferisce che alcuni giuristi credevano non esser necessario il libello, ne la *litis contestatio*, nè l'*ordo iudiciarius*, essendo proposte tali cause a modo di eccezione. Altri invece ammettevano la necessità del libello e della contestazione della lite in tali cause.

6) Cap. XCIX di Alfonso.

legi chiedevano al magistrato di essa di riconoscerli tali con lettere, che la Corte Pretoriana emanava dietro esame dei testimoni 1).

Forse passò al giudizio civile dal processo criminale, poichè fra gli atti della città di Palermo troviamo: « *Testes recepti sunt ad informacionem curie super violencia* 2) ».

A sudetto processo informatorio deve poi collegarsi il procedimento *per inquisitionem* dei secoli XIII e XIV usato, quando un giudice attestava, dietro l'esame dei testimoni del luogo, chi era il vero proprietario di un fondo 3).

3°) Per le cause alimentarie; non potendo, chi chiedeva gli alimenti, star senza vitto durante un lungo processo 4).

4°) Per le cause possessorie, come ammetteva generalmente in Sicilia la legislazione consuetudinaria 5).

Nelle cause di spoglio di possesso il Rito di Alfonso 6),

---

1) In moltissimi atti pubblicati nell'opera su citata da Pollaci e Gnoffo.

2) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 143.

3) Veggasi, p. es., il processo *per inquisitionem* in doc. 106, Tabulario della Chiesa di Cefalù anno 1344, (Arch. di St. di Pal.) " *Nicolaus de Cancarella Iudex civitati Cephaludi Orlandus de Buctafoco puplicus notarius eiusdem civitatis et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presente scripto puplico — notum facimus et testamur quod etc... Unde ad futuram memoriam et ut... apud omnes plena fides habeatur... iudiciaria auctoritate interposita, presens inde puplicum testimonialem instrumentum factum est* „.

4) Anche il diritto romano aveva prescritto che in tali cause si dovessero conoscere *summatim* (Bethmann-Holwegg, op. cit., vol. III, pag. 345) 5. § 89, D. 25, 3. Cfr. Keller, op. cit., pag. 376. Anche negli statuti dell'Italia continentale per influenza degli studi romanistici troviamo tale disposizione cfr. Lattes, op. cit., pag. 36.

5) Consuet. di Palermo, c. 20 e 54. (Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 110 e 119; Regist. 1323-24. VII Ind., Arch. Com. di Palermo, doc. 52 fogl. 9 verso, Doc. 113 f. 20 verso; Cons. di Corleone, c. 24; di Catania, c. 38; di Messina, c. 52; di Patti, c. 31; di Trapani, c. 26 (*Reg. Foligr.*); di Siracusa, c. 27; di Paternò, c. 39; di Castiglione, c. 34; di Linguaglossa, c. 50. Così anche nella legislazione statutaria dell'Italia continentale (Lattes, op. cit., pag. 28).

6) Cap. CXXXV di Alfonso.

attenendosi forse al diritto ecclesiastico 1), stabilì che il convenuto non fosse udito nelle sue difese se non restituiva l'oggetto, quando l'attore avesse promosso azione entro i due mesi dell'avvenuto spoglio o meglio entro i due mesi a partire dal momento, in cui fosse venuto a conoscenza di esso; oltrepassato il bimestre, si doveva invece conoscere la causa col procedimento ordinario.

5°) Per le contestazioni intorno all'eleggibilità agli uffici 2).

6°) Per i conflitti di competenze 3).

7°) Per le cause relative a servitù reali e personali, per cui stabilivano il procedimento sommario molte consuetudini siciliane 4).

8°) Per le cause di prelazione, come per le consuetudini di Messina (St. 42), di Patti (c. 31), di Catania (c. 46 e 54), di Trapani (c. 26 Reg. Poligr.), di Castiglione (c. 62 e 71), di Linguaglossa (c. 56 e 65), di Siracusa (c. XXX, § 10), di Vizzini (c. 2), di Paternò (c. 47 e 55).

9°) Per le cause promosse dal debitore contro il creditore, che aveva chiesto per la seconda volta un debito soddisfatto e ciò per ottenere il *duplum* 5).

10°) Per le cause di stato 6), rispetto alle quali anche

---

1) Ruffini. *L'actio spolii. Studio storico giuridico*, (Torino 1889, pag. 142 e seg.)

2) Noi troviamo siffatta disposizione in alcune città dell'Italia continentale, come a Cremona, a Padova, a Vicenza e altrove. Lattes, op. cit., pag. 45.

3) I conflitti di competenza anche a Nizza e a Pallanza venivano trattate sommariamente Lattes, op. cit. pag. 46.

4) Consuet. di Palermo, c. 29 e 42; di Corleone, c. 24; di Catania (c. 59); di Messina (c. 42); di Trapani (c. 26); di Patti (c. 31); di Siracusa (c. 37); di Paternò (c. 61); di Castiglione (c. 75 e 76); di Linguaglossa (c. 70). Così era anche in molti altri statuti italiani Lattes, op. cit., pag. 31.

5) Ciò per il *Novus Ritus* di Federico e por l'*Interpretatio* di esso (Cap. 105, 110 e 111 di Alfonso).

6) Anche in diritto romano per tali cause si usava un procedimento sommario (Bethmann - Holwegg, op. cit., III, pag. 345).

le consuetudini di Palermo 1) l'ammettevano quando si doveva conoscere *de proximitate* nella petizione d'eredità.

11°) Per le cause di salari e mercedi 2).

12°) Per le cause mercantili, secondo pratiche generalmente accolte dagli statuti mercantili. Anche in un capitolo della città di Palermo del 1442 si ordinò « *ki in tucti causi mercantibili lu preturj cum consiglu di duj mercanti divissi spachari, nulla judicum existencia requisita, sumarie et more mercantibili, essendu li mircanti senza figura di judicio dispachati* » 3): ma innanzi ai consoli della Curia del mare di Messina era invece usato di regola per le cause commerciali il procedimento ordinario 4), venendo usato il processo sommario, credo, per cause di poco valore. Per il Rito di Alfonso erano trattate col procedimento sommario le cause commerciali inferiori a dieci onze d'oro.

13° Per le cause dotali quando la dote non risultasse da scritto 5).

14°) Per causa di tutela, di procura, di gestione di affari e di qualsiasi rendiconto sino al valore di 20 oncie. Negli statuti siciliani, nelle alienazioni ed obbligazioni dei beni del minore il tutore doveva chiedere il decreto della Curia, la quale esaminava la necessità di accordarlo col procedimento sommario 6).

---

1) Cons. di Palermo, c. 38.

2) Il diritto romano lo aveva concesso per gli onorari dei medici, degli avvocati, degli agrimensori, dei maestri. V. LATTES, op. cit., pag. 40. PERTILE, op. cit., VI, II, pag. 122.

3) LA MANTIA, *Antiche consuet.*, op. cit., Prefaz. pag. CCXL. F. G. SAVAGNONE, *Capitoli inediti della città di Palermo*, Estr. *Arch. St. Sic.*, anno XXVI, fasc. I-II, pag. 27, Doc. n. 8.

4) STARRABBA, op. cit. pag. 278.

5) I crediti dotali godevano tale privilegio in molti statuti italiani LATTES, op. cit., pag. 38.

6) Così nelle Consuetudini di Siracusa, c. 19; di Noto, c. 21; di Catania, c. 36; di Castiglione, tit. 52; di Paternò, c. 37, di Linguaglossa, c. 18. Dice il Lattes che forse per analogia dell'*actio tutelae romanae*, in cui si aveva la *extraordinaria cognitio*, fu ammesso nel sudetto caso in molti statuti italiani tal processo planario (op. cit., pag. 42).

15°) Per le cause di persone povere, di Chiese, di Ospedali, di pupilli, di vedove 1).

Dalle consuetudini sicule apprendiamo che veniva usato il procedimento sommario anche nei seguenti casi non contemplati dal Rito: *a*) nei giudizi divisori 2), — *b*) per accertare il valore del danno prodotto dagli animali 3) — *c*) per accertare la mala condotta delle meretrici 4) — *d*) a favore dei forestieri 5). Non è a credersi che il silenzio del Rito abbia importato un'abolizione del processo sommario in queste cause.

3. Nel processo sommario, mantenuta la citazione, non occorreva il libello, e appunto si deve supporre che ad esso si sia ricorso pur là dove le consuetudini siciliane usano frasi come queste: ***non est opus libelli*** 6), *cognoscere sine libello* 7). La consuetudine 67 di Palermo dice per es. «*non est opus libelli... sed dabitur Iudici simplex petitio in scrip-*

---

1. Ugualmente nell'Italia continentale cfr. Lattes, op. cit., pag. 21 e 24, Pertile, op. cit., VI, II, pag. 122, La Mantia, *Storia della legisl. italiana*, I Torino 1884, pag. 121, Ciccaglione, *Man. di st. del diritto*, op. cit., II, pag. 261.

2) Consuet. di Palermo, c. 56.

3) Consuet. di Siracusa, c. 8. Lo stesso avveniva in altri statuti italiani per tale accertamento cfr. Lattes, op. cit., pag. 37.

4) Consuet. di Palermo, c. 33; di Corleone, c. 19.

5) In *Observantiae terrae Trapani*, c. 1, nella curia dei giurati. Così si usava anche fuori di Sicilia per le cause dei forestieri. Cfr. Lattes, op. cit., pag. 21.

A proposito della curia dei giurati suppongo che in tale curia tutte le cause fossero state trattate col procedimento sommario. Infatti il privilegio di Messina dell'epoca di Martino il giovane (Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 167) riguardo alla competenza dice: "*quod iurati habeant videre, cognoscere, decidere et terminare omnes et contenciones et controversias... super sepibus, seu finibus, limitibus et divisis vinearum, domorum et aliarum possessionum eorum. et his similibus*, cause che noi abbiamo già visto che venivano trattate col procedimento sommario.

6) Consuetud. di Palermo, c. 67.

7) Consuet. di Siracusa, c. 27 e 37; di Palermo, c. 20; di Catania, c. 38 e così via. Anche la Decret. *Saepe Contigit* aveva escluso il libello.

tis apud acta », ed anche per il Rito di Alfonso l'attore esponeva le sue pretese in un memoriale scritto con i capitoli probatori 1).

In secondo luogo non era necessaria la contestazione della lite 2), benchè si richiedesse il giuramento di calunnia o *de veritate dicenda.*

Erano ammesse delle eccezioni, tanto per i capitoli della curia del mare di Messina 3), quando per il Rito 4), ma per escludere che il reo, a dilungare il giudizio, facesse trascorrere il termine concessogli per presentare l'eccezione, il Rito ordinò che, passato il detto termine, si dovesse fare il concluso, tranne che i convenuti fossero persone restituibili, a cui, come si era usato sino allora, si accordò, del pari che nel procedimento ordinario, la prima e la seconda restituzione ed anche una *extraordinaria cognitio.*

Si distingueva però tra le varie eccezioni: le consuetudini di Palermo ammettevano le eccezioni legittime o perentorie, cioè quelle che *impediunt et elidunt agentis intentionem* 5), così come la clementina *Saepe contigit* che aveva rigettato nel procedimento sommario le eccezioni dilatorie e frustatorie.

Riguardo alle prove erano poi ammesse tutte le *probationes legitimae* 6), lasciando all'arbitrio del giudice di fissare il termine entro cui dovevansi produrre.

---

1) Cap. CXXXIV di Alfonso. In molti statuti italiani ugualmente come in quelli di Palermo richiedevasi la domanda verbale registrata negli atti del notaro della Curia. v. LATTES, op. cit., pag. 53.

2) In Palermo soleva però farsi, così in un doc. dell'Arch. Comun. di Palermo (Registro della Corte Pretoriana del 1323-24. Ind. VII. Doc. 52, fogl. 9, verso) trovasi " *in qua procedatur summatim, litis contestatione praemissa* ".

3) STARRABBA. *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 282. Così in molti statuti dell'Italia continentale. LATTES, op. cit., pag. 64.

4) Cap. CXXXIII o CXXXIV di Alfonso.

5) Consuet. di Palermo, c 67.

6) Così nelle consuetudini di Catania (c. 38) dovevano essere le stesse di quelle usate per il procedimento ordinario.

Infine, non concesse le dilazioni deliberatorie, si veniva alla sentenza 1).

4. Al procedimento sommario poi possiamo collegare quel procedimento a cui erano soggetti gli atti muniti di *esecuzione parata*.

In Sicilia il primo documento che accenni a simili atti, secondo il Brünneck 2), sarebbe stato il *Novus Ritus super executionibus* di Federico II di Aragona, ma già prima del 1322 il capitolo 55 degli statuti di Messina ne faceva, senza dubbio menzione.

E crediamo che quello sia veramente la più antica prova del loro uso. Approvato dalla concione messinese senza alcun richiamo a legge, quel capitolo sarebbe stato superfluo, se già fosse esistito prima di esso una legge generale. Nè è strano che l'istituto sia penetrato anzitutto in Messina, città commerciale, dove affluivano mercanti di vari paesi ■ specialmente di Pisa, primeggiante fra le città di Toscana, e che, secondo molti, fu la culla dell'istituto, di cui noi ci occupiamo 3).

Che Messina sia stato il centro d'irradazione di esso in Sicilia, risulta anche dal noto privilegio di Federico II largito a Palermo nel 1326, in cui appunto si estendeva a questa il processo di esecuzione parata, che già i Messinesi a *celsitudine regia habebant*, frase che dobbiamo intendere, non già nel senso che l'iniziativa regia l'avesse introdotto, ma in quello che i Re, confermando la consuetudine messinese, ne aveva corroborata l'efficacia.

---

1) Consuet. di Palermo, c. 67.

2) Brünneck, op. cit., pag. 283 e seg.

3) Tanto si discusse sull'origine toscana o germanica di tale istituto; recenti studi portano ad un'origine ellenica di esso. Così Mitteis, *Reichsrechts und Volksrecht in den öst. Prov. des röm. Kaiserreichs*, Leipzig 1891, pag. 442 ■ seg. Di Palo, *Teoria dei titoli esecutivi*, Nap. 1901, pag. 228 e seg.; Chiovenda, *Romanesimo e Germanesimo nel processo civile*, in *Riv. It. per le Scienze giurid.*, vol. 33 (1902), pag. 323. Forse tradizioni esistenti fin dal periodo bizantino contribuirono, a ciò che l'istituto potesse facilmente e tenacemente attecchire.

5. Or in Messina, affinchè l'istrumento notarile potesse essere assoggettato a quel procedimento molto spiccio, per cui, quasi subito dopo un primo e superficiale esame, si passava all'esecuzione forzata, era necessario anzitutto, che il debito fosse stato contratto nel luogo stesso, in cui si voleva procedere, e che ivi pure fosse stato redatto lo strumento, perchè la *fides*, specialmente attribuita ai notai locali, non poteva eccedere la giurisdizione della città stessa. L'eccezione divenne poi diritto comune, quando il *Novus Ritus* attribuì eguale efficacia a tutti gli strumenti fatti in Sicilia, e come meglio specifica l'*Interpretatio* del *Novus Ritus* allo strumento *confectum in Regno Siciliae, vel insulis Regno coadiacentibus vel in portubus et in caricatoriis Regni et Insularum coadiacentium vel per viginti millia infra mare prope Regnum et insulas praedictas*» L' *Interpretatio* andò anche più oltre, ammettendo l'esecuzione parata anche per gli strumenti fatti nella giurisdizione del Re di Spagna, purchè fossero redatti in forma pubblica e accompagnati da lettere, che attestassero la fede del notaro.

L'istrumento, per poter dar luogo a parata esecuzione, doveva dunque esser pubblico e in pubblica forma redatto e munito di ogni solennità prescritta dalle leggi; ciò richiesero gli statuti di Messina e richiesero pure il Nuovo Rito, e l' *Interpretatio,* benchè già si fosse manifestata la tendenza ad estendere l'esecuzione parata anche agli strumenti non pubblici. L' *Interpretatio* del Nuovo Rito ammise che si potesse presentare, invece dell' *instrumentum completum* con piena efficacia, il protocollo del notaro da cui era stato redatto il contratto di debito ed anche la semplice bozza del contratto firmato dal notaro: nessuna prova migliore per dimostrare che la base del *privilegium instrumenti* derivava precisamente dalla fede pubblica del notaro. Naturalmente per evitar frodi occorreva che i giudici, nel concedere l'esecutorietà, verificassero la scrittura del notaro.

Il creditore che non avesse chiesto il debito in base allo strumento entro dieci anni, valendosi di esso non poteva presentando l'atto notarile ricorrervi più; così tanto per il Nuovo Rito, quanto per l'*Interpretatio* di Alfonso. E i dieci anni decorrevano dal giorno, in cui si sarebbe potuto ripetere il debito. Codesta prescrizione correva anche per il pupillo e per l'assente per pubblico interesse.

6. In Sicilia poi erano muniti di esecuzione parata:

I°) I contratti di mutuo, di comodato, di accomandita, per le consuetudini di Messina, per il nuovo Rito e per l'*Interpretatio* di esso 1).

II°) Gli atti di vendita dei beni stabili e mobili 2).

III°) I contratti di società, sia per la loro costituzione, sia per la ripartizione annuale degli utili 3).

IV°) Gl' inventari fatti da tutori e curatori e gli atti degli orfanotrofi per la tutela degli interessi dei pupilli, adolescenti, furiosi prodighi, di Ospedali, di Chiese 4).

V°) I testamenti e i codicilli 5),

VI°) I contratti dotali, sia per richiedere la dote pro-

---

1) In Italia tali contratti ebbero esecuzione parata prima di tutti gli altri. Così trovansi negli statuti di Pisa (Bonaini, lib. I, n. 247) Statuto di Pistoia del 1296 (Paoli, *Due Statuti del sec. XIII pel comandamento della guarentigia*, in *Arch. Stor. Ital.*, IV Serie, Tomo X, 1882, p. 258).

2) Accorda il nuovo Rito coi capitoli della curia del Mare, che del resto ne sono in siffatta materia una derivazione.

3) La pratica notarile estese a tali contratti l'esecuzione parata trovandosi inserita in contratti di costituzione di società (Reg. Notar Enrico de Citella, 23 dic. 1348; 7 Gennaro 1349 etc. in Arch. di Stato di Palermo) e per la spartizione degli utili (Reg. Not. Enrico de Citella 23 dic. 1348; 24 Dic. stesso anno etc) la clausola *quod procedatur contra dictos socios iuxta novum ritum etc. ut presens contractus esset de casibus* „ ossia dei casi contemplati dal Nuovo Rito. L'*Interpretatio* di Alfonso (cap. CXIV) riconobbe tale consuetudine come fece anche per altri contratti.

4) Federico nel *Novus Ritus* avea accordato l'esecuzione parata solo agli inventari dei pupilli, fu ammesso per gli altri casi dall'*Interpretatio*.

5) Per l'*Interpretatio*, Cap. CXIV di Alfonso.

messa 1), sia per la restituzione in caso di scioglimento di matrimonio 2).

VII°) Le cambiali 3).

VIII°) Le *dictae banci*, ossia le obbligazioni a pagare per mezzo di un banchiere, che accettava l'incarico e prometteva di adempiere all'obbligazione contratta dal cliente, usate in Sicilia già nei secoli XIV e XV non solo per le vendite a pubblico incanto, ma anche per ogni specie di vendita e per estinzione di debito 4).

IX°) Le lettere o scritture di banca, tanto contro il banchiere, quanto contro il sottoscrivente 5).

X°) I contratti, in cui con clausola si concedeva l'*executio brevi manu* 6).

7. Questo procedimento sommario per tali istrumenti veniva seguito con le forme seguenti.

Occorreva anzitutto che si citasse il debitore a comparire innanzi al giudice. Questi al giorno stabilito, alla presenza o in contumacia del debitore, constatava il debito,

---

1) In contratti notarili della prima metà del sec. XIV si inseriva " *quod procedatur contra predictum dotantem secundum Ritum magne curie super debitoribus... licet non sit de casibus in eo comprehensis* ", Registro di Notar *Enrico de Citella*, 30 dic. 1348; 8 Gennaio 1349, ecc.

2) Così in contratti notarili di Giacomo de Citella, 22 marzo 1329; Enrico de Citella, 17 Dicembre 1348, etc. in Archivio di Stato di Palermo fra i pubblicati veggasi contratto dotale in Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali nel m. e. in Sicilia*, in *Arch. Stor. Sic.*, N. S. XXI. 1896, doc. 6, pag. 284 e seg. Così tali patti in entrambi i casi, *non de casibus comprehensis* nel Rito di Federico, come dicono le clausole di contratti notarili, ebbero sanzione legale dall' *Interpretatio* di Alfonso (c. CXIV).

3) In quasi tutti gli statuti italiani la cambiale fu considerata come titolo guarentigiato. Cfr. Lattes, *Il diritto commerciale nella legisl. statutaria*; Milano, 1884, pag. 297; Salvioli, *I titoli al portatore*, op. cit., pag. 218, De Palo. *Teoria del tit. esec.*, op. cit., I v., pag. 218.

4) Cap. CXIV di Alfonso.

5) Cusumano. *Storia dei banchi in Sicilia. I banchi privati*. I, Roma 1889, pag. 251 e seg.

6) Così troviamo, per es., nel sec. XIV la clausola che si poteva procedere col nuovo rito in contratto di enfiteusi (Enric. de Citella, 26 e 27 Gennaro 1349); di locazione (Enr. de Citella, 15 Dic. 1348), etc.

che appariva dall' istrumento, ed emanava in favore del creditore una *cedola* di *primo decreto* di immissione nei beni debitore, 1). Di questa cedola occorreva emettere due copie, l'una per la parte, l'altra da conservarsi fra gli atti della Curia, e ciò quando il debito superasse le cinque once, giacchè per somme minori era sufficiente una *notatio apud acta*.

Ma poichè tale procedimento sommario non garentiva sufficientemente i diritti del debitore, il giudice nell'emanare la cedola faceva darsi dal creditore la fideiussione di restituire il doppio, qualora in causa oppositoria il debitore venisse a provare che il debito fosse stato soddisfatto.

8. Altro procedimento sommario era quello *per viam cedulae* ammesso nel Rito di Alfonso 2)

Il creditore presentava al magistrato, per ripetere un credito risultante o da uno strumento pubblico fatto oltre il decennio o da sentenze passate in giudicato da più di un anno, o da confessione giudiziaria, una cedola, ove si narrava il fatto con questa formula « *Cum quis teneatur, et pluries fuerit, et sit requisitus; idcirca magna Curia providit, et determinavit, quod nisi probet exceptiones, et defensiones suas, infra quindecim dies quod solvere debeat* ».

Di questa cedola una copia si notificava al debitore ed un' altra si consegnava al giudice coi documenti giustificanti il credito.

Dal giorno della notifica di tale cedola correvano quindici giorni al debitore per opporsi, al creditore per provare.

Se il debitore entro il termine prefisso non si presen-

---

1) Quantunque nel *Novus Ritus* non si parli di tale cedola pure veniva emessa in tutti i procedimenti siffatti nel sec. XIV, così per es.: « *in possessionem nonnullius quantitatis vini... ex primo decreto poni et induci fecerunt* GARUFI, *Ricerche sugli usi nuziali*, op. cit., Doc. 6, pag. 288.

2) Cap. CXXXII di Alfonso. Il BRÜNNECK (op. cit.; pag. 299) dice che tal procedimento era un secondo processo esecutivo.

tava 1), il Maestro Notaro della Curia, rilasciando la fede del termine scorso, emetteva la *cedola purificatoria* 2), la quale, trascorse 24 ore, aveva l' efficacia di una sentenza passata in giudicato, potendosi proceder subito all' esecuzione.

9. Altri procedimenti sommari chiamati dal Rito di Alfonso 3) minori erano:

a) Il procedimento per *viam confessionis*, che si accordava quando la causa fosse stata definita con giuramento da parte del convenuto, cui era deferito dall' attore, da parte di questo, se il convenuto rifiutava 4).

b) Il procedimento *per viam iniunctionis* o per via di precetto, per cui il giudice mandava una *iniunctio* o precetto ad alcuno di fare o non fare 5). Se colui a cui era diretta non ubbidiva, soggiaceva a pena. Però se l'intimato voleva respingere tale ingiunzione, poteva farlo impugnandolo col libello *visione scripturarum* 6), presentando le *oppositiones*, o citando a comparire l' attore. Il giudizio formale che s'iniziava si diceva *Iniunctorium* 7).

c) Il procedimento *ex scripturarum visione* o per via di effetto conseguente alla presentazione di documenti pubblici e legali fatta dall'attore a prova della sua intenzione, in concorso della parte avversa, se il convenuto si opponeva. Nell'atto espresso ad istanza del reo, il giudice poneva la lettera P. per indicare che l' articolo pendeva in

---

1) La cedola era trasmessa al reo come una citazione; in seguito fu detta *cedula laudatoria o iniunctoria*. Cfr. Buscemi, op. cit., p. XI. Pollaci, *Saggio sulla nomenclatura*, op. cit., pag. 122.

2) Buscemi, op. cit., pag. XI. Pollaci, *Saggio*, op. cit., pag. 122. Questa cedola è menzionata nello St. 59 di Messina.

3) Cap. CXXXIX di Alfonso.

4) Buscemi, op. cit.; pag. XV.

5) Ciò per esempio nei casi di denunzia di nuova opera. Buscemi, op. cit., pag. XV.

6) Pollaci, *Saggio*, op. cit., pag. 123.

7) Buscemi, op. cit., pag. XV, n. 100.

esame ed impediva di procedersi oltre nel merito della questione. Dal giorno in cui il giudice poneva la lettera P cominciava a decorrere il termine di due mesi, entro il quale il giudice per mezzo di una interlocutoria dovea definire, se si era proceduto bene o male. Se decideva nel primo senso, il reo conchiudeva *per effectum contrarium;* se nel secondo, cessava la causa e l'attore doveva iniziare la lite col procedimento ordinario.

Un tal procedimento secondo il Buscemi 1) era *de antiquo more* e già ai tempi suoi si osservava una diversa prassi.

d) Il procedimento *ex abrupto* 2), per cui l'attore presentava un memoriale al Luogotenente o Vicerè chiedendo di dispensarlo dalle forme ordinarie dei procedimenti. Il Vicerè a piedi del memoriale apponeva l'espressione: «*Iudex provideat de facto* o *vocata parte* o *sine figura iudicii* o *velo velato* o *vernaculi alla dritta* 3). Talvolta tale espresso ordine non occorreva, quando già la causa per sua natura doveva trattarsi *ex abrupto.*

Era dunque un modo sommariissimo, che si adoperava per le cause in cui l'indugio poteva essere più dannoso, essendo però ammesse le prove dell'una e dell'altra parte 4).

---

1) Buscemi, op. cit., pag. XVI, n. 104 e 105.

2) Il procedimento *ex abrupto* è menzionato nella *Pandecta officii* di Palermo del 1419-20 «*in omnibus civilibus causis ubi proceditur ex abrupto non debet solvi tricesima* „.

3) Buscemi, op. cit., pag. XVII e seg.
Pollaci, *Saggio*, op. cit., pag. 120 e seg.

4) Buscemi, op. cit., pag. XVII e seg.

CAPITOLO V.

La sentenza

1. Sentenza orale e scritta. 2. La sentenza secondo il diritto. 3. Luogo e modo di pronunziar la sentenza. 4. Termine per ultimare le liti. 5. Sentenze arbitrali. 6. Transazione.

1. Sotto i Normanni le sentenze si pronunziavano verbalmente: ad evitare che sopra una cosa già decisa si rinnovassero le controversie, la parte a cui interessava poteva però chiedere al giudice una *notitia* scritta di esso, notizia che veniva stesa dal notaro della curia 1) e appunto dalla carte di tal natura conservate sopratutto in archivi di Monasteri, ci è oggi possibile dedurre quale fosse la procedura dell'età normanna.

Nella Curia del Mare di Messina 2) la sentenza doveva essere orale, però, come per il Consolato di Barcellona 3), se una delle parti la dimandava in iscritto e in forma pubblica, gli si dovea dare.

---

1) Anche il diritto longobardo richiedeva che le sentenze venissero redatte in iscritto. Cfr. SALVIOLI, *Manuale di St. del dir. ital. IV Ediz.*, pag. 574. — Nell'*Edictum Theoderici regis*, c. XI, si ordina al giudice di mettere in iscritto la sentenza: disposizione derivante dal Cod. Theodosiano, IV, 17.

2) STARRABBA, Cons. e Priv. di Mess., op. cit., pag. 282.

3) CASAREGIS, *Il Consolato di mare di Barcellona*. Livorno, 1788, cap. 17.

Con l'imperatore Federico II invece la scrittura diventa obbligatoria per tutti gli atti del giudizio, come per le citazioni, per il libello: i giudici ebbero obbligo di scrivere sentenze prima di pronunziarle, essendo in caso di contravvenzione tenuti al risarcimento dei danni e delle spese, mentre la sentenza stessa era senz'altro nulla 1).

2. I giudici dovevano sentenziare avendo *Deum prae oculis*, e forse questa presenza di Dio era anche materialmente rappresentata, in quanto che dovevano tenere innanzi i quattro Evangeli; giudicare contro il diritto era così un'offesa alle leggi civili e insieme un'offesa contro la divinità e quasi uno spergiuro; nè ci sorprende che le assise normanne 2) punissero i giudici sentenzianti contro il diritto con gravissime pene.

Ricordiamo anche a questo proposito che i giudici erano vincolati a retta giustizia da un apposito giuramento. Le Costituzioni sicule 3) ai baiuli, prima di entrare in carica, imponevano infatti di giurare *quod, sine fraude, non amore, non odio, non prece, non pretio, nec timore omnibus conquerentibus, absque personarum acceptatione prompto zelo, justitiam ministrarent*». E giuramento analogo dovevano prestare per le consuetudini, prescrivendosi ai giudici di non emettere sentenze contro il loro contenuto, colpendoli in caso di contravvenzione con la pena di decadenza dall'ufficio o in perpetuo 4), o per un anno 5).

Anche re Martino il giovane quando volle riordinare il regno di Sicilia, richiamando i giudici alla scrupolosa osservanza delle leggi, li obbligava a giurare «*de observare*

---

1) Const. Sic. Lib. I, Tit. 77. Le consuetudini di Palermo (c. 64 e 83) e una legge di Martino (cap. LI ordinarono al giudice di tenere gli occhi a Dio e alla giustzia

2) Assise Sic. Cod. Vat. XLIV, Cod. Cassinese 30.

3) Const. Sic. Lib. I, Tit. 72.

4) Consuet. di Palermo, c. 86.

5) Consuet. di Catania, c. 74.

justitia a ciasquiduno non si movendo per amori, pretio, odio, vel timore » 1).

3. Di regola la sentenza si doveva dare nel *πραίτωριον praetorium* 2), o nel luogo specialmente deputato all' amministrazione della giustizia; ma trattandosi di liti dirette alla determinazione di confini (e l'*actio finium regundorum* implicava spesso una vera *rei vindicatio*) si potevano anche pronunziare sopra luogo. Pur le sentenze dei consoli della Curia del Mare di Messina 3), dovevano essere profferite tutte « *in la seia di la curti et cussi sentencia oy interlocutoria si po pronunciari, et si aliter si fachissi, non vali, ne teni* ».

Data la sentenza, era pubblicata in curia e tutti i giudicati, emessi dalla Curia Pretoriana di Palermo del sec. XIV, terminano appunto con la formula « *Lata et lecta est praesens sentencia in praetorio* » 4).

La pubblicazione doveva aver luogo alla presenza delle parti e il Rito di Alfonso conseguentemente faceva obbligo di procedere ad una citazione *ad audiendam sententiam*, se la causa pendeva da più mesi 5).

4. Per evitare che i giudizî si rendessero troppo lunghi, parve poi opportuno determinare un termine, entro il quale

---

1) Cap. LI di Martino.

2) Garufi, *Su la curia stratigoziale*, op. cit., pag. 123; Starrabba, *Tabul. di Mess.*, op. cit., pag. 58, etc.

3) Starrabba, *Cons. e Priv. di Messina*, op. cit., pag. 283. In molti statuti italiani le sentenze per aver validità dovevano esser pubblicate nel palazzo del Comune. Cfr, Lattes, *Il dir. stat. delle città lombarde*, op. cit., pag. 109.

4) Così nelle sentenze della Curia Pretoriana in Arch. di Stato ■ in Arch. Comunale di Palermo. Nell' *ars notariae* di Rainerio di Perugia, Cap. LXXVIII (*B. I. M. E.* pag. 46) trovasi una formula molto simile " *Lata fuit hec sententia in palatio communis Bononie* ".

5) Cap. XCVIII di Alfonso. Questa presenza delle parti alla pubblicazione della sentenza era prescritta anche dal diritto romano (Dig. XLIX, 8, 1, 3) e dall'Editto di Teodorico (c. V) dicendosi che altrimenti la sentenza *nullius momenti sit.*

dovessero esser chiuse. Federico di Svevia aveva già ordinato che le cause civili si dovessero ultimare infra due mesi a partire dal giorno della citazione, eccettuato il caso, in cui si dovessero aspettare prove da lontano, dietro giuramento della parte allegante, che non faceva ciò per dilungare il giudizio, o che per necessità il giudizio non si potesse legalmente ultimare nel termine legale 1); anche i re aragonesi come Giacomo 2), Federico II 3) e Martino 4) prescrissero che le cause dovevano decidersi infra due mesi, termine che da Giacomo fu sancito anche per le cause tra i privati e il fisco 5). Re Alfonso il Magnanimo spingendosi più oltre stabilì nel 1433 che i processi dovessero essere esaminati in dodici giorni 6) e le sentenze dovessero essere emanati al massimo infra giorni dieci 7).

Curioso è che nel Rito troviamo ancora la disposizione che i processi fatti *summarie ad litis ingressum* dovessero essere espediti e terminati entro due mesi 8).

5. Le sentenze arbitrali con opposizione di pena erano valide, come se fossero state emanate da giudice ordinario 9), ma l'esecuzione di esse era affidata alla curia baiulare, ove venivano depositate 10); il Rito lasciava ai chiedenti di scegliere se l'esecuzione dovesse farsi dalla Magna Curia o dal giudice ordinario del luogo 11).

---

1) Const. Sic. Lib. I, Tit. 76.

2) Cap. XVI e XVII di Giacomo.

3) Cap. XVIII di Federico.

4) Cap. LI di Martino.

5) Cap. XXVII di Giacomo.

6) Cap. III di Alfonso; tradotto in lingua volgare al cap. LXXVIII dello stesso re.

7) Cap. IV di Alfonso; tradotto al cap. CLXXIX.

8) Cap. CXXXVII di Alfonso.

9) Cons. di Messina, c. 29; di Trapani c. 19; di Patti c. 28; di Noto capitolo 12.

10) Pollaci, *Atti*, op. cit., pag. 230 nel *Quaternus peticionum* troviamo una sentenza arbitrale, depositata nella curia per essere eseguita.

11) Cap. CLXXIX di Alfonso.

Qualche volta troviamo fatto obbligo al giudice di pronunciare la sentenza *consilium sapientium*. I consoli del Mare di Messina 1) come quelli di Barcellona 2), se il caso era consuetudinario, studiato il processo, dovevano andare appunto con un notaro prima da provetti mercanti della città, e poi da padroni di nave, maestri in arte marittima ed esposta la questione, chiedere il loro avviso intorno alla soluzione della controversia. Se i due pareri fossero stati concordi, dovevano appunto sentenziare a norma di esse, altrimenti i due consoli 3) concordi sentenziavano da sè, discordi dovevano ricorrere al *consilium sapientium*, in tal guisa erano tenuti a decidere secondo il consiglio dei mercanti, se la causa era mercantile, degli uomini di mare, se marittime.

Se invece il caso, che si presentava innanzi i due consoli, fosse stato da regolarsi a norma di legge, dovevano prender consiglio da un giudice, la cui scelta era, come nel caso precedente, indipendente dall'arbitrio delle parti, salvo a questi il diritto di chiedere un altro consiglio, quando sembrasse sospetto, e salvo l'obbligo fatto allora ai due consoli di ricorrere da altro giudice. I consigli dei giudici contrarii alle leggi della curia non legavano i due consoli, che concordi potevano senz'altro sentenziare, discordi erano tenuti a consultare qualche altro giudice a secondo quest'ultimo dovevano sentenziare.

6. Non sempre una sentenza chiudeva il giudizio, poichè non era vietato alle parti, pur iniziato il giudizio, di transigere, come risulta dalle consuetudini di Palermo 3); Federico II di Svevia, ritenendo che le conciliazioni, fatte dopo

---

1) Starrabba, op. cit., pag. 280.

2) Casaregis, *Il cons. del Mare di Barcellona*, op. cit., cap. 17.

3) Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 283.

4) Consuet. di Palermo c. 10. Sulla transazione e l'accordo specie per i giudizi criminali vedi Siciliano-Villanueva. *Sulla legisl. aragonese in Sic.*, op. cit., *Riv. di Legisl. comp.* I, 1904, pag. 104 e seg.

la contestazione della lite, avessero luogo per frodare il fisco, condannò le parti a pagare la terza parte della somma, che il convenuto aveva dato per la transazione all'attore; se il convenuto poi in tal caso, per frodare il fisco, non avesse fatto denunzia, o l'avesse fatto per somma minore di quella realmente data, venuto ciò a conoscenza della curia, costringevasi il convenuto a pagare come pena il doppio della terza parte sopradetta: ma prima della contestazione della lite nelle cause civili le parti potevano accordarsi anche senza licenza della curia 1).

I Capitoli XLIII e LII di Giacomo con riguardo alle cause criminali limitarono l'accordo tra le parti sino alla contestazione della lite a quelle, che non riguardavano « *de haeretica pravitate, suspicionis, vel proditionis crimine*, *sive notati vel accusati aut in flagranti crimine sint confessi* », e Federico II di Aragona ammise che potessero solo concedersi tali accordi avanti la pubblicazione dei testi 2) ed escluse ogni composizione per liti conseguenti a delitti, che importassero pena di sangue. Queste sono le disposizioni risultanti dal famoso capitolo *Optantes*, di cui quasi tutte le università avevano chiesto l'osservanza nelle loro terre 3).

Avendo nel 1432 Leonardo di Bartolomeo chiesto la conferma o la ratifica della citata consuetudine di Palermo, lo volle esteso a quella città, benchè ivi, continuandosi ad

---

1) Const. Sic. Lib. I, Tit. 105. Il Brandileone, op. cit., pag. 10, nota che tal disposizione sembrerebbe contraria al diritto romano. ma secondo la glossa alle costituzioni, ciò trova riscontro nelle disposizioni delle Istituzioni giustinianee (IV, 16, I e Nov. CXII, c. 2), per cui si vollero rendere i giudizi meno dipendenti dall'arbitrio delle parti.

2) Cap. CXVII di Federico.

3) Nei registri del Protonotaro e della Cancelleria si trovano capitoli di Università, approvati da Vicerè, sulla applicazione di detto capitolo *Optantes*, così per esempio: Registro del Protonotaro 1443-44-45 foglio 178 (*Cap. terre Sancte Lucie*), Reg. della R. Cancelleria 1444-45, fogl. 139 verso *Capitoli e Grazie della Univ. di Termini*, ecc. Così in Siciliano Villanueva e Struppa, *Cons. di Marsala*. Pal. 1900. Introduzione, pag. IX, Flandina, *Capitoli di Polizzi*, pag. 265; Starrabba, *Consuet. « priv. di Mess.*, op. cit., pag. 200 e seg.

agitare la questione ed essendosi di nuovo chiesto «*chi lu Capitanu di Iustitieri di la dicta Chitati tantu di morti, quantu di omni altru delictu remittendu li parti, pocza acceptari la dicta remissioni, comu antiquamenti è statu observatu, omni alia contradictione cessante*», re Alfonso ciò avesse accordato *praeterquam de morte cuius remissionem sibi soli reservaverit.*» 1)

Riordinandosi questa materia nel Rito, si tornò al primo progetto facendosi inserire *de verbo ad verbum* il detto capitolo e interpretandolo 2).

---

1) De Vio, *Priv. Urbis Pan.*, op. cit., pag. 196. Siciliano-Villanueva, *Raccolta delle Cons.*, op. cit., pag. 218.

2) Cap. CXLV di Alfonso.

CAPITOLO VI

Esecuzione della sentenza

1. La cedola di primo decreto. 2. La quindena accordata al debitore. 3. La causa oppositoria. 4. Garenzia fideiussoria. 5. Pignoramento. 6. Carcerazione. 7. Vendita giudiziaria. 8. La *datio in solutum*.

I. La sentenza, emessa e passata in giudicato, o munita di clausola di provvisoria esecuzione, doveva essere eseguita entro l'anno 1). Il giudice, citato il debitore a pagare e passati dieci giorni 2), emetteva il primo decreto di immissione nei beni del debitore, che valessero secondo il *Novus Ritus* il doppio del debito e secondo l' *Interpretatio* di Alfonso per un valore pari al *pingue valens*, cioè al valente del debito lungamente calcolato, più gl'interessi e le spese, così come era prescritto dalla consuetudine 3) e nei *Capitula Curia maris* di Messina 4).

Questa cedola di primo decreto abbiamo già visto, che veniva emessa dal giudice pure in seguito alla constata-

1) Il termine dell'anno era prescritto dal diritto romano (fr. 15, § 2, D. XLII *de re iudicata* I) Cfr. Barbagallo, *Practica*, op. cit., Cap. VI, pag. 30.

2) Per la curia del mare di Messina; Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 284.

3) Così, p. es. nel doc. 6 del Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali*, op. cit., pag. 288 " *pro mensura dicti debiti et expensarum in presente causa factarum et faciendarum* ".

4) Starrabba, *Cons. e priv.*, op. cit, pag. 284.

zione di un debito risultante da uno di quei contratti, che per il *Novus Ritus* ■ per una prassi riconosciuta legalmente dall' *Interpretatio* alfonsina godevano il privilegio dell'esecuzione parata.

Questo primo decreto doveva esser messo in esecuzione per mezzo del serviente della curia 1).

2. Passati poi quindici giorni dalla *missio in bonis*, se in tal termine il debitore non fosse stato assente per pubblico interesse, e malgrado il pubblico bando di vendita egli non avesse fatto opposizione allo strumento notarile, per cui si procedeva, si veniva alla subastazione dei beni.

Il termine fissato da Alfonso per la subastazione è lo stesso di quello che trovasi prescritto nelle consuetudini di Palermo (c. 52), di Messina (c. 41), di Trapani (c. 36), di Patti (c. 40), di Siracusa (c. 22) , di Catania (c. 26) 2), di Caltagirone (XVI, § 1) e nei capitoli della Curia del Mare di Messina 3) per i mobili; chè per gl'immobili dovevano passare quattro o due mesi (se il debitore aveva confessato il debito), due mesi o uno (se il debitore non voleva riconoscere il debito) 4) ■ talvolta doveva trascorrere un anno come a Messina (c. 41) e a Trapani (c. 36) o un anno ed un giorno come a Piazza (c. 48) e a Caltagirone (c. 47).

Durante i quindici giorni il debitore, pagando il debito, poteva sempre ripetere i suoi beni, purchè rifacesse insieme anche le spese fatte dal creditore: e agli stessi effetti si veniva, quando il debitore, venendo a conoscenza dell'esecuzione accordata al creditore, si fosse presentato coi de-

---

1) Così nel doc. 6 del GARUFI; *Ricerche*, op. cit., pag. 288: "*in bonis... per Iohannem Carionem eiusdem curie servientem ex primo decreto poni fecimus* „.

2) Così anche nelle sue derivate di Paternò (c. 26) e di Vizzini (c. 22).

3) STARRABBA, op. cit., p. 288. Si faceva eccezione nelle consuetudini di Piazza (c. 9), per cui i beni mobili passavano in vendita dopo un mese.

4) Così a Siracusa (c. 22). A Catania (c. 26) e a Vizzini (c. 22) era invece: due mesi, se confessava, un mese, se negava il debito.

nari contanti o con la cosa dovuta per farne l'offerta reale. Era vietato di allegare l'eccezione di salvo condotto o di moratoria o altre eccezioni dilatorie ignote al creditore, che tale ignoranza attestava col giuramento 1)

3. Presentandosi in giudizio, il debitore poteva iniziare la *causa oppositoria*, sospendendo gli effetti di quella *missio in possessionem*, per chiedere il *duplum* dal creditore: allora questi doveva mandare un procuratore *ad respondendum debitori suo*.

Per le prove al debitore e al creditore si concedeva, secondo la distanza dei luoghi, una *dilatio ad probandam intentionem* 2); non si concedevano restituzioni *ex causa primae et secundae*, come nei procedimenti ordinario e sommario, neppure alle persone restituibili, salvo a dare in caso di urgente e giusta causa una straordinaria restituzione o una seconda dilazione 3).

Emessa la sentenza, al debitore o al creditore, che si sentisse gravato, era d'altronde lecito l'appello alla Regia Magna Curia e contro di essa si poteva anche chiedere la restituzione in intero nei casi permessi dal diritto comune; in ogni caso poi, pendente l'appello, il debitore condannato poteva liberarsi dagli effetti della sentenza, pagando anche con denaro ricavato da una alienazione dei suoi mobili, giudizialmente autorizzata.

Ricorrendosi all'appello o chiedendosi una restituzione intero da parte del debitore, doveva darsi fideiussione di restituire denaro ed interesse in caso di soccombenza, essendosi stabilito dal *Novus Ritus*, che faceva oggetto della fideiussione del creditore il doppio del valore del debito, qualora fosse venuto alla luce, che il debito era stato soddisfatto 4).

---

1) Cap. CXX di Alfonso.
2) Cap. CVII di Alfonso.
3) Cap. CXV di Alfonso.
4) Cap. CXVI di Alfonso, capit. CI e CIV dello stesso re.

4. Soccombendo il debitore, il creditore poteva procedere senz'altro all'esecuzione, esigendo il pagamento o con garenzia fideiussoria o con pignorazione arbitraria o di pubblica autorità, o con carcerazione.

Fideiussori preferiti erano i banchieri: l'*Interpretatio* del nuovo rito dice 1) che non dandosi pegni, poteva rendersi *bancum soluturum, quod mentiri non soleat*, entro i quindici giorni, disposizione da cui il Cusumano 2) argomentò che l'uso di obbligarsi a pagare per mezzo di banchieri dovesse esistere in Sicilia nella prima metà del secolo XV. Ma non trovandosi dei banchieri disposti alla fideiussione, il debitore poteva però dare *tales personas approbatas fidei et sufficientes ad solvendum, quae incontinenti ad primum mandatum Iudicum satisfaciant creditori.*

Non potevano essere fideiussori: *a)* le donne sposate, per i loro mariti e per altri, anche se avessero rinunziato al beneficio del Senatoconsulto Velleiano, fuorchè nelle cause criminali a favore dei genitori, dei figli, dei fratelli in mancanza di altri fideiussori 3); *b)* i minori, ossia quelli di età inferiore ai diciotto anni e che si trovavano sotto la patria potestà 4).

5. Se fideiussori non si poteva dare dal debitore, si poteva procedere alla pignorazione, che di regola veniva fatta *publica auctoritate* dal serviente della curia con regolare mandato del giudice; anche là dove, come per le consuetudini di Castronovo 5) e per quelle di Sciacca 6),

---

1) Cap. CXXIV di Alfonso.

2) Cusumano, *St. dei banchi in Sicilia. I banchi priv.*, I, pag. 252.

3) Cons. di Palermo, c. 21. Questa disposizione ha origine dal diritto romano (Cfr. Gide, *Étude sur la condit. privée de la femme*, op. cit., pag. 153) e accolta dal dir. comune (Durandi, *Sp. iuris*, v. II, P. 2. *De renunc. et concl.* n. 9 e 10).

4) Cons. di Palermo, c. 21.

5) Cons. di Castronovo, c. 31 (in Tirrito, *Statuti Capitoli e Priv. della città di Castronovo* in *Doc. per serv. alla St. Patria*, § II, vol. II, pag. 28).

6) Cons. di Sciacca (Arch. St. It. 1884), c. XII.

i baiuli procedevano già a pignoramenti abusivi senza decreto giudiziario, si prescrisse poi che non si potesse effettuare *nisi mandato iudicum curiae civilis.*

Per eccezione si ammise la pignorazione volontaria:

a) al locatore rispetto ai beni degli inquilini o coloni per i loro debiti a cagione di fitto 1); a Noto permettevasi anche al locatore di vendere le cose pignorate senza licenza della curia, *debita tamen subhastatione praemissa* 2).

b) Al padrone del feudo o della terra per i carnaggi nella consuetudine sedicesima di Corleone; per la consuetudine di Sciacca 3) il barone o il proprietario poteva però pignorare di propria autorità solo nelle proprie terre; nelle terre altrui invece occorreva la licenza della Curia.

c) quando nei contratti notarili si stipulava: « *quod si creditori non fuerit satisfactum, liceat ipsi creditori sua propria auctoritate intrare, quaecumque bona dicti debitoris stabilia, mobilia et se movencia, ubicumque et penes quoscumque existencia et dicta bona vendere et precium percipere* » 4).

Si sequestravano anzitutto i beni mobili e solo in loro mancanza, conforme al diritto comune, gli immobili 5), in cui il creditore veniva messo con decreto della Curia *pro mensura debiti declarati.* I frutti dell'immobile per le Consuetudini di Messina (c. 40) e di Trapani (c. 20) non andavano a scomputo del capitale.

I beni mobili sequestrati si depositavano o nella Curia 6)

---

1) Cons. di Corleone (17, 23), di Catania (c. 31), di Siracusa (c. 26), di Lipari (c. 34), di Caltagirone (c. 39), di Piazza (c. 40), etc.

2) Cons. di Noto c. 25.

3) Cons. di Sciacca, c. XVIII.

4) Vedi tale clausola in contratto del 29 dicembre 1348 in Not. Enrico de Citella (Arch. di St. di Pal.)

5) Così nelle Consuet. di Messina (c. 40), (Ed. Appulo) di Trapani (c. 20), Siracusa (c. 22). Per il diritto comune vedi Bassiano, § 671 (*B. I. M. E.* pag. 247).

6) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 258. Atto del 10 Gennaio 1321.

o presso banchieri 1) o presso lo stesso creditore 2). Ciò avveniva anche per i pegni che garentivano il soddisfacimento di multe pecuniarie 3).

Se si tenevano in pegno degli animali, il debitore per per la consuetudine 46 di Caltagirone era obbligato a prestar loro gli alimenti nei fondaci pubblici, dove il creditore li doveva tenere a ciò *ut ipsorum dominus tedio affectus citius eas redimere procuret;* se il creditore voleva servirsene, poteva tenerli a casa, ma allora doveva egli apprestare i foraggi, avendone cura da buon padre di famiglia. Analoghe norme erano applicate agli schiavi, che venivano chiusi nelle carceri pubbliche 4).

Nelle costituzioni sicule 5), nel capitolo 16 di Federico, nelle consuetudini di Castronovo 6) veniva espressamente prescritta l'insequestrabilità delle armi.

6. Il debitore, il quale nulla possedeva, veniva carcerato, non per pena, ma *ut tedio affectus solveret, quod deberet.* Per la consuetudine di Palermo doveva stare in carcere

---

1) Cusumano, *I banchi priv. in Sicilia*, op. cit., pag. 105 a 175. Egli dice che era in uso tale deposito presso i banchieri nella prima metà del sec. XV, e che accenna senza dubbio a questi depositi il capitolo del Rito di Alfonso, dove si dice: "*deponentes, dantes et assignantes sibi jogalia, pecunias et res alias de servando*".

2) Così nella Cons. di Siracusa, c. 22.

3) Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 258.

4) "*Pro parte curie nomine pignoris capi fecit a dicta domina servam unam dicte domine albam de genere saracenorum, nomine Rosa, ipsamque servam pro parte curie fecit ex causa dicti pignoris carcerari in castro ad mare Panormi*" in contratto di Notar Enrico de Citella del dì 25 Febbr. 1349 (Arch. di St. di Palermo).

Per la consuet. 37 di Palermo nella pignorazione extragiudiziale il tempo dell'abitazione nella casa o l'uso di un predio urbano e rustico ad eccezione del prezzo del fitto, non andavano a scomputo del debito, come anche il ricavato dall'industria propria o per mezzo di propri animali nel terreno pignorato. Il Re Federico II d'Aragona nel 1320 a richiesta dei *sapientes*, cui sembrava ciò un procedimento usurario, con un mandato abolì tale consuetudine.

5) Const. Sic., Lib. I, Tit. 10.

6) Cons. di Castronovo, c. 13.

per un anno, tranne che fosse stato un *debitor ex iniqua causa descendente ex maleficio vel quasi*, poichè allora doveva ritenersi in carcere finchè pagava tutto il debito 1). In Messina 2) invece aveva quindici giorni di carcere tediale e poi scaduto quel termine, stava carcerato per altre quarantacinque dì, se non avesse avuto beni suoi mobili ed immobili 3); e la stessa disposizione troviamo nelle consuetudini derivate di Trapani 4). A Siracusa 5) il tempo della carcerazione, *cum compedibus ferreis* era commisurato all'importo del debito; il debitore cioè stava trenta giorni in carcere, quando il debito non avesse superato un'oncia d'oro; per due mesi, quando il debito era per due oncie, e così sino alla somma di dodici oncie: il massimo della carcerazione in ogni caso era di un anno.

Tutte le consuetudini sicule ammettono che allo scadere dell' ultimo termine il debitore potesse esser liberato, se giurava di dare al creditore quei suoi futuri acquisti che eccedessero le spese necessarie alla vita. E la consuetudine 23 di Siracusa ne esonerava anche la persona rispettabile, che non avesse potuto pagare per esser caduto in bassa fortuna senza sua colpa.

Il Rito di Alfonso adottò lo stesso criterio delle consuetudini: il debitore veniva carcerato, solo quando non poteva dare nè pegni, nè fideiussione, e doveva stare in carcere *quamdiu solveret integrum debitum, expensas et interesse* 6); però se si trattava di un debito inferiore ad una oncia, se egli non occultava beni e non agiva in frode

---

1) Tali carcerati, per la stessa consuetudine, durante il tempo della pernottazione nel carcere del castello o del palazzo dovevano dare 10 grani al giorno.

2) Stat. di Messina, c. 40.

3) Tranne che fosse stato debitore *ex fraude et iniqua causa*.

4) Cons. di Trapani, c. 20.

5) Cons. di Siracusa, c. 23.

6) Cap. CXXIV di Alfonso.

non veniva carcerato 1), come non lo era, quando nel contratto non fosse stato detto specificatamente di procedere all' arresto nell'esistenza di beni 2). Se tale clausola fosse stata inserita nel contratto, il debitore era bensì scarcerato, se il creditore cominciava a pignorare i beni per l'estinzione del suo credito; così come la carcerazione era esclusa, quando la pignorazione fosse cominciata. Se i beni non fossero sufficienti a colmare il credito, si poteva anche allora procedere all'arresto, purchè il residuo del credito non fosse inferiore ad un'oncia 3).

Anche alla carcerazione non si faceva luogo, quando il debitore dava fideiussione di pagare, come trovasi prescritto dall'imperatore Federico 4), dal re Giacomo di Aragona 5), da Federico II 6) e pur prescrissero le consuetudini di Messina 7) e di Trapani 8).

7. La vendita, dietro emissione di un secondo decreto del giudice, veniva fatta all'incanto.

In tutte le città siciliane 9) si bandiva per tre giorni

---

1) Cap. CXXV di Alfonso.

2) Cap. CXXVI di Alfonso.

3) Cap. CXXVII di Alfonso.

4) Const. Sic. Lib. II, Tit. 10,

5) Cap. XV e XLIX di Giacomo Cfr. Siciliano-Villanueva, *Sulla legisl. aragonese*, I, op. cit., pag. 95 e seg.

6) Cap. XIII di Federico. Cfr. Siciliano-Villanueva, *Sulla legislaz. arag.*, op. cit., I, pag. 100.

7) Cons. di Messina, c. 38.

8) Cons. di Trapani, c. 27.

9) Per Palermo v. Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 268, 278, 285, Garufi, *Ricerche sugli usi nuz.*, op. cit., doc. 6 a pag. 289; così Cons. di Catania (c. 42), di Corleone (c. 18), di Piazza (c. 48), di Siracusa (c. 22), di Vizzini (c. 18), di Castrogiovanni (c. 47). Nella curia del mare di Messina Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 284 e seg. Notevole è, che all'ufficio di banditore era ammessa anche la donna. Così tra i docc. inediti di ignota data appartenenti all' Ufficio della Corte Pretoriana di Palermo in Arch. Com. trovo: *Eodem die pignora data sunt ad vendendum Rithe mulieri ludee publice venditrici*. Vedi doc. II in appendice.

continui nella loggia o piazza grande 1), o in altri luoghi soliti e consueti.

La vendita si faceva innanzi il giudice nel luogo solito delle udienze 2) al maggiore offerente. Per mezzo del *serviens curiae* si faceva conoscere l'offerta al debitore pignorato, chiedendogli se per il medesimo prezzo volesse redimere il pegno 3), e solo in caso negativo passava nelle mani, di chi aveva fatto l'offerta maggiore. Pur, dopo ciò, al debitore però si soleva concedere un termine per redimere l'oggetto venduto. Questo termine fu giustamente nelle consuetudini: di 8 giorni per i mobili 4), di 15 per gl'immobili 5). Il Rito di Alfonso ammise il termine di quindici giorni per i mobili, mentre per gli immobili fu permesso fino a 4 mesi 6).

8. Se non si trovavano offerenti nella vendita, i beni si davano *in solutum* al creditore per il doppio del debito, tanto per il *Novus Ritus* di Federico 7), quanto per i capitoli della Curia del Mare di Messina, che riproducono il detto Rito di Federico 8); per l'*Interpretatio* 9), poteva chiedere solo un *pinguevalens* che si calcolava per gli immobili nella quarta parte dei beni, per cui si procedeva all'esecuzione, per i mobili nell'ottava parte del loro valore, salvo che non si trattasse di oro o di argento *in massa seu in materia* o di *lapilli et perulae*.

---

1) Cons. di Catania, c. 42. Cfr. *Forma notae bannitionis pignoris* in La Mantia, *Cons. di S. Maria di Licodia*, Pal. 1898.

2) Così Pollaci e Gnoffo, op. cit., pag. 278, 285. Verbale di pignoramento v. Doc. II in Appendice di questo lavoro.

3) Doc. II in Appendice. Così anche nelle Consuet. di Castrogiovanni (c. 47), di Piazza (c. 47).

4) Così nelle Consuet. di Caltagirone (c. 45), di Castronovo (c. 47), di Corleone (c. 18), a Piazza (c. 26) era invece di giorni 10.

5) Così nelle consuet. di Piazza (c. 48) e di Corleone (c. 18).

6) Cap. CXII e CXIII di Alfonso.

7) Cap. CIII di Alfonso.

8) Starrabba, op. cit., pag. 288 e seg.

9) Cap. CXII di Alfonso.

Non si davano i beni *ad pinguevalens*, quando vi era concorso di creditori e i beni non erano sufficienti a soddisfare tutti, dividendosi allora i beni secondo il debito; solo se restava qualche cosa in più, si poteva far luogo all'attribuzione del *pinguevalens* 1).

Però per questa *datio in solutum* occorreva che i beni fossero stimati da probi uomini, adibiti dal magistrato innanzi a cui si eseguiva tale procedimento 2).

Per mezzo del serviente della curia indi il giudice faceva conoscere al debitore che, se voleva, poteva questi infra un dato termine redimere l'oggetto pignorato, soddisfacendo il debito e le spese al creditore pignorante 3).

Questo termine per redimere era per il Rito di Alfonso limitato, sì che otto giorni bastavano per i mobili, e due mesi per gl'immobili, tranne che *ex aequitate quadam minor daretur dilatio, cum creditor in nihilo relevatur* 4), così limitava la disposizione; invece nel Nuovo Rito di Federico 5), nei Capitoli del mare di Messina 6), nelle consuetudini di Paternò 7) e di Corleone 8) il termine per la redenzione dei beni stabili dati *in solutum* era di quattro mesi.

---

1) Cap. CXIII di Alfonso.

2) Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali*, op. cit., pag. 289 doc. 6 del 1399. Cfr. *Forma adiudicationis quando pignus adiudicatur creditori* in La Mantia, *Cons. di S. M. di Licodia*, op. cit., pag. 10.

3) Garufi, eod. loc...: " *iniungi fecimus per serventiem nostre curie ut... infra certum terminum sibi propterea datum redimeret bona predicta* ". Cfr. *Forma termini ad redimendum pignus* in La Mantia, *Cons. di S. M. di Licodia*, op. cit., pag. 10.

4) Cap. CXIII di Alfonso.

5) Cap. CIII di Alfonso.

6) Starrabba, *Cons. e priv.*, op. cit., pag. 289.

7) Cons. di Paternò, c. 26.

8) Cons. di Corleone, c. 16.

CAPITOLO VII

L'appello e gli altri rimedi contro le sentenze

1. Introduzione dell'appello e abolizione della smentita del giudizio. 2. Termini per l'appello. 3. Sentenze inappellabili. 4. Procedimento nelle cause di appello. 5. Revisione della sentenza. 6. Rimedio del gravame e della revoca per contrario imperio. 7. Querela di nullità. 8. La restituzione in intero.

1. A chi si sentiva gravato da una sentenza, soccorrevano diversi istituti, come quelli dell'appello, della supplicazione o revisione della sentenza, del gravame, della revoca per contrario imperio, della *in integrum restitutio*.

Il primo istituto rappresenta senza dubbio una tradizione romana. Dopo la costituzione dell'imperatore Giustiniano, con cui aveva prescritto che gli appelli dai difensori e dai *primores* della città di Sicilia dovessero esser trattate dal Questore di Costantinopoli 1) e l'altro con cui avocò a sè anche gli appelli dal Pretore, dai Duca e dagli altri giudici di Sicilia 2), nessuna notizia abbiamo, per verità di un appello all'imperatore, ma si deve pur credere che, ammesso dal diritto bizantino, siasi mantenuto nei

1) *Const. Iustinian. imper. Auth. de Practore Siciliae*, Coll. 10, Const. 104, Cfr. Di Giovanni, *Codex diplomaticus*, op. cit., doc. I, pag. 91.

2) *Epitome Const. Iust.*. Nov. 68, Cfr. Di Giovanni, op. cit., LI, pag. 91.

paesi soggetti a Bisanzio 1) ■ forse, non essendo stati aboliti dai Musulmani i magistrati bizantini, potè continuare pur sotto il loro dominio naturalmente con opportuni ritocchi.

I Normanni introdussero poi in Sicilia la *blasphematio iudicii* o la smentita del giudizio, la sfida cioè contro il giudice accusato di falso giudizio. Che tale uso sia stato da loro seguito anche in Sicilia ricaviamo dalle storie del Falcando che narrano: « *Richardus comes exclamavit injuste se gravari, odium aequitati manifesti praeferri: paratum se provare quod iniquam falsamque protulisset sententiam— judicium curiae falsum dicere praesumpsisset* » 2). Ma già richiamando in vigore re Ruggiero delle norme romane, anche per i normanni, richiamò in uso l'appello 3).

2. Le consuetudini ammettendolo per le cause civili e criminali stabilirono che fosse proposto anche a viva voce senza scrittura entro i dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza: così in Palermo 4), in Messina 5), in Trapani 6), in Patti 7) e nella Curia del Mare di Messina 8).

Correvano poi per l'appellante altri termini per preparare la spedizione degli atti del processo. Per le consuetudini di Messina 9), di Trapani 10) e di Patti 11) per i ca-

---

1) Zachariä von Lingenthal, *Gesch. des griech. röm. Rechts*, op. cit., pag. 398.

2) Falcando in Siragusa, op. cit., pag. 84.
Cfr. Gregorio, *Consideraz.*, op. cit., pag. 159 e seg. In Francia era un uso molto comune. Cfr. Fournier, *Essai sur l'histoire du droit d'appel.* Paris, 1881, pag. 143 e seg.

3) Gregorio, op. cit., pag. 159 ■ seg.

4) Cons. di Palermo, c. 16.

5) Cons. di Messina, c 42.

6) Cons. di Trapani, c. 21.

7) Cons. di Patti, c. 29.

8) Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 281. Ciò conforme al diritto canonico e comune. Cfr. Bassiano § 688 *(B. I. M. E.)*

9) Cons. di Messina, c. 42 " *Et infra decem dies processus peti potest* ".

10) Cons. di Trapani, c. 21.

11) Cons. di Patti, c. 29.

pitoli della Curia del Mare di Messina 1) ■ per il Rito di Alfonso 2). Entro i dieci giorni a partire dalla pronunzia della sentenza doveva l'appellante presentare al maestro notaro degli atti *carta et denari* ■ precisamente per il Rito la terza parte del denaro occorrente per la spedizione degli atti processuali: chè le altre due terze parti potevansi dare nelle altre due decadi successive. Le consuetudini di Palermo invece accordavano all'appellante una dilazione di quindici giorni per presentare gli atti, dilazione che, qualora questi fossero stati fuori della città di Palermo, ma in Sicilia, si portava ad un mese; se fuori l'isola, ma nel Regno, a tre mesi 3).

Indi un altro termine, di 40 giorni per la curia del mare di Messina 4) e di 50 per le costituzioni Sveve 5) e per il Rito 6) dal giorno del proposto appello, correva ancora per l'appellante, entro il quale termine, se nulla avesse fatto, la sentenza passava in giudicato; tranne che ci fosse stata una giusta causa d'impedimento o la negligenza del maestro notaro a preparare gli atti. Era questo il termine necessario per la presentazione degli *apostoli* 7) e degli atti sigillati 8) al giudice di appello.

---

1) Starrabba, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 281: § *Di la appellatiuni:* " *presentare carta et dinari* ".

2) Cap. CLXXXIII di Alfonso: " *dare chartam et tertiam partem pecuniae* ».

3) Consuet. di Palermo, c. 16.

4) Starrabba, op. cit., pag. 281 § *Di kissa midemmi.* Nel consolato di mare di Barcellona si era obbligati a portare infra i 10 giorni il processo al giudice di appello e se dopo i 30 giorni dal proposto appello nulla si fosse fatto, la sentenza passava in cosa giudicata (Casaregis, op. cit., cap. 11 e 14).

5) Const. Sic., Lib. II, Tit. 48.

6) Cap. CLXXXIII di Alfonso.

7) In Sicilia gli *apostoli* erano conosciuti sino all'epoca delle costituzioni sveve (Lib. II, Tit. 48). Da quell'epoca in poi non trovo nessuna traccia del loro uso. Il Buscemi (op. cit. pag. XXII) dice che ai suoi tempi " *in Regno Siciliae apostoli non erant in usu* ".

8) Starrabba, op. cit., pag. 281, § *Di la appellatiuni:* " *lu prochessu factu si divi cum sigillu di la curti et di li consuli mandari ala curti, unde specta la dicta appellationi.*

Qualora per una sentenza da appellarsi nella Regia Magna Curia si fosse stato in dubbio, se l'appello dovesse o no ammettersi, decideva in proposito la stessa Magna Curia e non il giudice, che aveva emesso la sentenza per le antiche procedure.

3. L'appello poi non si ammetteva:

a) per le sentenze di cause sommarie 1), se definite *per inspectionem oculorum*, come le cause definite dai giurati delle terre, secondo il Rito di Alfonso 2) e le *Observantiae Terrae Trapani* 3), per alcune di queste potendosi ricorrere al rimedio *per viam gravaminis.*

b) per le sentenze per le cause di poco valore; giusta le consuetudini di Messina 4) ■ di Trapani 5) *ab uncia una infra non recipiebatur appellacio*, per le consuetudini di Palermo 6) da quindici tarì in giù, per il Rito di Alfonso da un'oncia in giù 7).

c) per le sentenze contumaciali 8).

d) per le sentenze arbitrali 9).

---

1) Cons. di Messina (c. 42), di Trapani (c. 26), di Patti (c. 31), di Siracusa (c. 2, 3, 30 § 9, 37), di Catania (c. 40, 59 e 61), di Paternò (c. 42, 59 e 61), di Castiglione (c. 56, 74, 75, 76), di Linguaglossa (c. 52, 68, 70) di Vizzini (c. 7), di Palermo (c. 34).

2) Cap. CLXXXI di Alfonso.

3) *Obs. Terrae Trapani*, c. 1.

4) Cons. di Messina, c. 48.

5) Cons. di Trapani, c. 48.

6) Cons. di Palermo, c. 71.

7) Cap. CLXXX di Alfonso. Anche per il diritto comune trovasi fissato il valore della causa, sotto il quale non potevasi appellare, cfr. TANCREDI, P. 4, Tit. 5, § 14, DAMASI, *Summa*, Tit. 85, (WUNDERLICK pag. 85).

8) Così per le Cons. di Trapani (c. 26), di Messina (c. 42), di Patti (c. 31). Ciò era prescritto nel diritto romano (KELLER, op. cit., pag. 320) e nel diritto comune. Cfr. DAMASI, *Summa*, Tit. 85 (WUNDERLICK pag. 116), TANCREDI, P. 4, Tit. 5, § 14.

9) Così per le Cons. di Trapani (c. 26) di Messina (c. 42), di Patti c. 31). Disposizione avente pure origine dal diritto romano (1, C, 2, 56) ■ passata nel diritto comune. Cfr. DAMASI, *Summa*, Tit. 85, TANCREDI P. 4, Tit. 5, § 14.

e) per le sentenze per definizioni di salari tra padrone e servo per le *Observantiae* di Trapani 1).

f) per le sentenze di cause di risarcimento di danni campestri per le consuetudini di Siracusa 2) e di Catania 3).

g) per le sentenze nelle controversie intorno locazioni e conduzioni per le consuetudini di Catania 4).

h) per le sentenze di cause trattate nella R. Gran Corte coi procedimenti sommari, per via di confessione, di ingiunzione, di cedole o *ex scripturarum visione*, o *ex abrupto*, tanto se la causa veniva trattata in detta corte in prima istanza, che in grado di appello 5), così si spiega come le sentenze emanate dalla Gran Corte sopra le eccezioni e le informazioni tendenti ad impedire l'ingresso della lite, le quali cause incidentali venivano trattate col procedimento sommario, fossero inappellabili 6). Se invece la causa si doveva trattare col procedimento ordinario, benchè l'avvocato di una delle parti dicesse che si sarebbe dovuto trattare col procedimento sommario, pure era ammesso l'appello, quando la causa era appellabile di sua natura 7).

i) per le sentenze dei Consoli dei Catalani, dei Genovesi e delle altre nazioni 8); quando appariva chiaro per gli atti o per la deposizione degli intervenuti la iniquità della sentenza, il Vicerè soleva affidare la causa a mercanti non sospetti per deciderla, nonostante i privilegi emanati in contrario.

4. Per le cause che in prima istanza si erano trattate

---

1) *Observantiae Terrae Trapani*, c. 4.
2) Cons. di Siracusa, c. 1.
3) Cons. di Catania, c. 1, § 3 e § 6.
4) Id., c. 37
5) Cap. CXXXIX di Alfonso.
6) Cap. CXXXVIII di Alfonso.
7) Cap. CXL di Alfonso.
8) Cap. CLXXXVII di Alfonso.

col procedimento sommario e tornavano in via di appello nella Regia Gran Corte, così si procedeva secondo il Rito di Alfonso 1):

Presentato il processo doveva darsi il termine di 12 giorni alle due parti, se si trovavano nella città ove risiedeva la curia, o altrimenti un termine ad arbitrio del giudice, non eccedente i quindici giorni; scaduto il quale, si dava per le riprove un altro termine di 4 giorni. Passato questo secondo termine, se l'avvocato non era pronto a discutere, qualora al giudice sembrasse giusto, potevasi accordare ancora una *extraordinaria restitutio*, ma dopo questa non si dava più nessun altro termine, *nisi rationabilis et evidens causa aliud suaderet.* Nell'appello per il Rito di Alfonso si potevano presentare nuovi atti 2).

5. Altro rimedio contro la sentenza poteva essere, come è stato detto, la Revisione, ottenuta per via di supplicazione. Pur di esso si cercò l'origine nel diritto romano giustinianeo ■ l'avverte lo stesso capitolo 188 di Alfonso, derivandolo dall'autentica *Quae supplicatio* 3).

Certo esso era molto usato nel sec. XIV. Negli atti della Città di Palermo 4) infatti trovasi una lettera supplicatoria diretta al Re per tale scopo e apprendiamo che il Re, avuta la supplica, affidò il processo ad un dottore certo Ximen de Podio per esaminarlo e farne la relazione al Sacro Regio Consiglio.

Talvolta la supplica, invece che al Re o Vicerè 5), si faceva alle persone di sangue reale e ai Prelati, ai Baroni

---

1) Cap. CXXXVI di Alfonso.

2) Cap. CLXXX di Alfonso.

3) Nov. 119, c. 15; C, 5, I, 19. Cfr. per il diritto bizantino ZACHARIÄE, op. cit., pag. 356.

4) POLLACI e GNOFFO, op. cit., pag. 311.

5) "*In causis supplicacionum recurratur ad maiestatem nostram vel ad nostrum vicarium*". Privilegio di Ludovico e Giovanna nel 1357 in STARRABBA, *Cons. e Priv.*, op. cit., pag. 154.

■ alle Università aventi il mero imperio; così per un capitolo emanato sotto Alfonso 1).

Per il Rito 2) prima di supplicare la revisione, il supplicante doveva eseguire la sentenza, di cui si sentiva gravato, pagando il debito e le spese legittimamente tassate, e colui a cui beneficio essa veniva fatta, doveva dar cauzione di restituire ciò che gli si dava, se la sentenza fosse annullata 3). Chè, se era noto che il supplicante non possedeva beni da pagare ciò, che la sentenza in via di revisione gl'imponeva, veniva carcerato per tutto il tempo, in cui la causa si rivedeva; soccombendo non veniva liberato, se non dopo aver pagato il debito e le spese della revisione.

Per quali cause fosse ammessa la supplica, ossia quando *fuerit locus revisioni* nell' antico diritto procedurale siculo sino al 1446, è ignoto; solo troviamo che le cause inappellabili erano anche irrevidibili: così per le sentenze sopra eccezioni e informazioni che impedivano l' ingresso della lite, giusta il Capitolo 138 di Alfonso, e per le sentenze dei consoli esteri, secondo la forma dei loro privilegi 4).

6. Il remedio del *gravame* sorse invece consuetudinariamente ed era ammesso per le cause sommarie, in cui venivano rigettati l' appello e il rimedio di nullità 5). Il Brünneck 6) pensa che si indicasse quell'istituto con la parola *defensio* nelle consuetudini di Siracusa (c. I, II, e III), dicendosi per talune questioni: « *nulla defensione, appellatione seu nullitate admissis* », e con la parola *querela* nel titolo I § 6 delle consuetudini di Catania, interpretandola correlativamente ai titoli 40, 59 e 61 che usavano le dici-

---

1) Cap. DXCIII di Alfonso cfr. PERTILE, op. cit., VI, P. II, pagina 297 ■ seg.

2) Cap. CLXXXVIII di Alfonso.

3) Così era anche nel diritto comune. Cfr. TANCREDI, P. 4, Tit. 4, § 1.

4) Cap. CLXXXVII di Alfonso.

5) Così nelle Consuetudini di Catania (c. 40, 59 e 61).

6) BRÜNNECK, op. cit., pag. 274.

ture: « *appellacione nullitate penitus amputatis, via gravaminis in suo robore permansura* » ed a me pare, che abbia perfettamente ragione.

Per il Rito di Alfonso 1) le cause di quindici tarì ad un'oncia venivano appellate per via di gravame alla Magna Curia e ricorrendosi a tal mezzo, non era lecito presentare nuovi atti.

La revoca *per contrario imperio* infine aveva luogo solo per le sentenze interlocutorie 2), quando si fossero poi trovate nuove scritture e nuovi diritti 3).

7. La sentenza s' infirmava anche con la querela di nullità là dove questa era legalmente sancita 4) per difetti intrinseci della sentenza stessa, salvo che non vi fossero, come per le consuetudini di Siracusa 5) e di Catania 6) nel risarcimento di danni campestri, delle norme che ne vietavano l'uso.

8. La *restitutio in integrum* era concessa alle persone restituibili *de misericordia et de iustitia* nei casi, in cui si fossero rinvenute nuove prove.

Le costituzioni di Federico di Svevia l'accordarono alle donne, ai minori, al Fisco 7), giusta il diritto romano 8) *de clementia imperiali* ai figli dei ricettatori e fautori dei Patareni sconfessanti l' eresia 9). In seguito fu accordato alle persone miserabili, alle Chiese, ai Monasteri, agli istituti pii considerati dal Rito di Alfonso tra le persone re-

---

1) Cap. CLXXX di Alfonso.

2) Burcemi, op. cit., pag. XXIV. La Mantia, *Storia della legislaz. civ. e crim.*, op. cit., II, pag. 208.

3) Buscemi, op. cit., pag. XXIV.

4) Const. Sic., Lib. I, Tit. 77.

5) Cons. di Siracusa, c. I, II e III.

6) Cons. di Catania, tit. I, § 6.

7) Const. Sicule, Lib. I, Tit. 41, 42, 43 e 44. Cfr. Brünneck, op. cit. pag. 277.

8) Keller, op. cit., pag. 360 e seg.

9) Const. Sic., Lib. I, Tit. 2.

stituibili 1). Per esso anche potevasi chiedere la restituzione in intero contro le sentenze di cause oppositorie 2); così, se il creditore o il suo erede o il fideiussore nella causa di petizione del duplo fatta dal debitore perdeva la lite, doveva immediatamente pagare, salvo a ricorrere contro la sentenza che lo condannava, con l' appello o con la supplica o con la richiesta della restituzione in intero 3).

---

1) Anche il diritto comune aveva esteso la restituzione in intero a tali persone fisiche e giuridiche. Cfr. TANCREDI, P. 4, Tit. 6.

2) Cap. CXVI, CXVII e CXVIII di Alfonso.

3) Cap. XXXI di Alfonso.

APPENDICE

DOCUMENTI INEDITI

I.

Maestro Fantoro, barbiere di Palermo, per mezzo della corte pretoriana fa ricercare in Sicilia il suo debitore Francesco de Gentili per fargli soddisfare il debito o altrimenti dare una cauzione per fideiussione o farlo presentare innanzi alla detta corte. La corte chiede agli ufficiali regi delle altre città siciliane, che diano aiuto nel ricercare e prendere il suddetto debitore, consegnandolo al nunzio di maestro Fantoro.

(*Dal* Quaternus registri licterarum anni sexte Indictionis). *1321-22. Foglio 2 numerazione moderna e f. 60 numerazione antica.*

Nobilibus et discretis viris universis officialibus Regiis per Siciliam constitutis serenissimorum Regum Sicilie fidelibus presens (!) licteras Inspecturis eorum karissimis tamquam fratibus (!) et amicis. Pretor et Iudices Felicis urbis panormi salutem et Intime dilectionis affectum. Accedens ad R. Curiam coram nobis magister Fantorus, barberius civis dicte urbis, sua nobis exposicione monstravit quod, cum Franciscus de Gentili teneretur et teneatur dare eidem exponenti in certis terminis Iam elapsis ex causa vendicionis pro certo precio Inter eos convento et soluto ipsi Francisco per eumdem exponentem ad generales mensuras dicte urbis ordei psalmas novem et frumenti psalmas quatuor, prout in actis curie pretoris et Iudicum dicte

urbis anno proxime preterite quinte Indicionis nostrorum in dicto officio precessorum, nobis ab eis pro pendentibus assignatis, in quibus dictum debitum et conscriptum et dictus debitor ex hoc eidem creditori propterea condempnatus plenius continetur in dictis terminis elapsis cassatum fuerit per dictum debitorem in solucione ipsius debiti eidem creditori, ut decuit facienda. Immo in ipsius creditoris preiudicium evidens, dictus debitor maligna suasione predictus ab urbe predicta personaliter abfuit et recessit et se per partes et loca Sicilie latitando discurrit et petiit. Ideo a nobis ut cum vobis dictum debitorem suum capi et compelli ad solvendum ipsi creditori debitum memoratum, in presentes licteras nostras vobis exinde mittere deberemus. Nos autem peticionem eiusdem exponentis Iustam ut pote admittentes quia constitit nobis per dicta acta dictorum predecessorum nostrorum de dicto debito ac lapsu terminorum ipsorum et quod dictus creditor fuit et est civis dicte urbis et in urbe ipsa cum dicto debitore debitum antedictum contraxit, nobilitatem et discrecionem vestram ex Regia parte requirimus et ex nostra rogamus actente ut placeat vobis, vestrum que singulis ad requisicionem dicti creditoris, vel eius nuncii eo presentis unicuique vestrum licteris ostendentis, prestare sibi super inveniendo, capiendo et ad urbem predictam reducendo absque ostaculo et impedimento quolibet dictum debitorem et vestra oportuna consilium et favorem. Qualiter hiis mediantibus, Idem debitor ad dictam urbem ut sibi reduci valeat et haberi ut de eo in eadem urbe coram nobis presentato, fiat super ipso debito exsolvendo, quod Ius et Iusticia suadebunt, hoc tamen Intellecto in defectu sufficientis fideiussorie caucionis, quam forte dictus debitor prestare non posset, de presensando se coram nobis in certo termino ei prefigendo, exinde per illum ex vobis, coram quo predicta contigit agitari, et si forte fideiussionem eamdem recipi contigant, scribantur per eum nobis nomen et cognomen

dicti fideiussoris ac termini dacio et totius processus in premissis habendus, ut per hec in hiis secundum Iusticiam procedere valeamus, et eidem creditori facere adversus dictum debitorem fugitivum Iusticie complementum et nobilitati et discrecioni vestre cum se casus ingesserit ad maiora et similia proinde teneamus de stricto strictius respondere pariter et placere. Scriptum in urbe predicta ut supra.

II.

Documento di ignota data. La carta è scritta da un solo lato e contiene 27 righi di scrittura. È un foglio appartenente all' ufficio della corte pretoriana, oggi conservato nello Archivio Comunale di Palermo. Esso contiene la notizia del pignoramento di quattro pellicce e lo svolgimento e le susseguenti procedure contro maestro Tommaso.

XXV Iunii prime Indictionis. Constitit curie per Iohannucium de Calatascibetta eiusdem, curie servientem, se de mandato dicte curie expignorasse iterum dictum Thomasium, ab eo cepisse quatuor pellicias, quarum due sunt nove de agnino et alie due sunt vetere de guniglino pro restante dictorum debitorum et expensarum. Eodem die pignora data sunt ad vendendum Rithe mulieris (!) Iudee puplice venditrici.

X Octobris ij. Indictionis. Reverendus episcopus Xristofanus presens in dicta curia per se, legitimam personam pro eo obtulit se daturum de dicti quatuor pelliciis tareni auri decem et octo. Eodem Iniunctum est per Rogerius 1) eiusdem curie serviens, quod se conferat ad

1) Spazio rilasciato nel mss.

dictum magistrum Thomasium sibique referat, quod de dictis pelliciis inveniuntur tareni decem et octo. Ideoque sibi iniungat, quod ipsa pellicias pro eodem redimat pro precio supradicto, alias liberabuntur pro precio supradicto vel satisfaciat pretori predicto et debito supradicto, qui serviens predictus rediit ad dictam curiam, retulit iniunxisse et denunciasse predicta eidem magistro Thomasio supradicto, ad quam quidam Iniuncionem et Requisicionem ut predicitur factam, dictus magister Thomasius, animo redimendi pignora predicta, obtulit et presentavit eidem curie dictos tarenos decem et octo.

XXVI octobris ij. Indictionis. Prefata Curia de mandato Iudicis eiusdem dedit et tradidit et assignavit Nicholao filio dicti magistri Richardi de voluntate et mandato suo prefatos tarenos decem et octo deducendos pro concurrente quantum debito supradicto.

XV decembris Prefata Ritha presens in iudicio de presente (!) retulit invenisse pro dictis venditis pelliciis tarenos auri quindecim ab Antonio de Thabita.

1109233 P